SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

10ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

14° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 24 MAGGIO 1984

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente REBECCHINI
indi del Vice Presidente LEOPIZZI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modifica dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 441, concernente la vendita a peso netto delle merci» **(631)**, d'iniziativa dei deputati Lobianco ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE (REBECCHINI - *DC*) ..... *Pag.* 49, 51
ALIVERTI *(DC), relatore alla Commissione* 49
MARGHERI *(PCI)* 51

«Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico e di intervento della GEPI S.p.A.» **(695)**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE:
(LEOPIZZI - *PRI*) 34, 35
(REBECCHINI - *DC*) ..... 2, 7, 8 e *passim*
ALIVERTI *(DC)* ..... *Pag.* 20, 44
CONSOLI *(PCI)* ..... 8, 10, 11 e *passim*
FIOCCHI *(PLI)* 14, 15, 48
FONTANA *(DC), relatore alla Commissione* ..... 6, 7, 8 e *passim*
LEOPIZZI *(PRI)* 43
MARGHERI *(PCI)* ..... 7, 15, 21 e *passim*
MIANA *(PCI)* 9, 11
ORSINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* ..... 6, 7, 8 e *passim*
PETRILLI *(DC)* 42
ROMEI Roberto *(DC)* 13, 15, 18
SCLAVI *(PSDI)* 11
TORRI *(PCI)* ..... 4, 7, 19 e *passim*
URBANI *(PCI)* ..... 28, 37, 39 e *passim*
VETTORI *(DC)* 41, 42, 46
VOLPONI *(PCI)* ..... 7, 13, 14 e *passim*

I lavori hanno inizio alle ore 15,15.

Presidenza del Presidente REBECCHINI

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico e di intervento della GEPI S.p.A.» (695), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico e di intervento della GEPI S.p.A.».

Ricordo alla Commissione che nella seduta pomeridiana del 22 maggio abbiamo ascoltato la replica del relatore e del rappresentante del Governo.

Passiamo, pertanto, all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

Il requisito di età previsto dagli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, in materia di pensionamento anticipato è stabilito in 50 anni di età per i lavoratori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano dipendenti dalle aziende industriali del settore siderurgico, dalle aziende che svolgono in modo continuativo e prevalente attività di servizio e manutenzione negli stabilimenti siderurgici, dalle aziende che svolgono attività di produzione di carbone coke, dalle aziende produttrici di materiali refrattari, dalle aziende produttrici di elettrodi di grafite artificiale per l'industria siderurgica, nonchè dalle aziende che occupano un numero di lavoratori superiore a 1.000 ed esercitano la commercializzazione esclusivamente di prodotti siderurgici.

I lavoratori dipendenti delle imprese di cui al primo comma, i quali al momento dell'entrata in vigore della presente legge fruiscano del trattamento straordinario di integrazione salariale ovvero siano stati licenziati per riduzione di personale o cessazione dell'impresa successivamente al 1o gennaio 1981, possono essere ammessi al pensionamento anticipato, sussistendone i requisiti, purchè presentino domanda entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, si applicano sino al 31 dicembre 1985. Tale termine è esteso al 31 dicembre 1986 per i dipendenti delle aziende di cui al primo comma del presente articolo.

Il trattamento di prepensionamento di cui ai commi precedenti è esteso, sussistendone i requisiti, ai lavoratori titolari di pensione di invalidità. Ai predetti lavoratori titolari di pensione di invalidità verrà corrisposto un supplemento di pensione, commisurato alle mensilità mancanti al raggiungimento della normale età pensionabile e liquidato secondo le norme vigenti. L'anzianità contributiva dei dirigenti di aziende industriali ai quali è dovuto l'assegno di cui all'articolo 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento del 60° anno di età se uomo, o del 55° anno di età se donna. Dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1986 per i lavoratori di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, non trovano applicazione l'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n 791, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, e l'articolo 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

La Cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria corrisponde al Fondo pensioni lavoratori dipendenti una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore, per il Fondo medesimo, sull'importo che si ottiene moltiplicando per i mesi di anticipazione della pensione l'ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato, rapportata a mese. I contributi versati dalla Cassa per l'integrazione guadagni vengono iscritti nella contabilità separata relativa agli interventi straordinari.

Inoltre la Cassa per l'integrazione guadagni, contabilità relativa agli interventi straordinari, verserà annualmente al Fondo pensioni lavoratori dipendenti un ammontare pari al numero delle mensilità di pensione, esclusa la tredicesima mensilità, anticipatamente corrisposta fino al raggiungimento della normale età pensionabile, per l'importo massimo della integrazione salariale straordinaria di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 427.

A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Il primo è dei senatori Torri, Consoli, Margheri, Urbani, Volponi e Felicetti e tende a inserire, dopo il terzo comma, il seguente comma aggiuntivo:

«Nel caso di cessazione dell'attività aziendale verificatasi in conseguenza della applicazione dell'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 o in conseguenza delle norme previste nella presente legge, l'efficacia dei licenziamenti è sospesa ed i rapporti di lavoro proseguono ai soli flni dell'intervento straordinario della Cassa integrazione e per consentire ai lavoratori di usufruire del prepensionamento previsto dall'articolo 1 della presente legge».

Il secondo è dei senatori Consoli, Margheri, Urbani, Felicetti e Volponi e tende a cassare al quarto comma, sedicesimo rigo, le parole: «se uomo o del 55° anno di età se donna».

Il terzo è dei senatori Consoli, Margheri, Urbani, Felicetti, Volponi e tende ad aggiungere alla fine dell'articolo i seguenti commi:

«Le domande di pensionamento anticipato presentate successivamente alla entrata in vigore della legge 23 aprile 1981, n. 155, e nei termini di vigenza dei decreti ministeriali di riconoscimento dello stato di ristrutturazione aziendale, di crisi aziendale, locale o settoriale, si intendono presentate entro i termini di legge.

Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale* gli assicurati il cui rapporto di lavoro è comunque cessato con le aziende che hanno utilizzato periodi di cassa integrazione guadagni, di cui al precedente comma, possono essere ammessi a fruire dei benefici previsti dagli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive proroghe ed integrazioni, qualora dimostrino di aver maturato, entro i termini di vigenza dei citati decreti, i requisiti di età e di contribuzione a tal uopo previsti e non abbiano instaurato un nuovo rapporto di lavoro».

Il quarto è dei senatori Miana, Consoli, Margheriti, Urbani, Felicetti, Volponi e tende ad aggiungere al primo comma, 7° rigo, dopo le parole: «settore siderurgico», le parole: «ivi comprese le fonderie in ghisa».

Invito i presentatori a illustrare gli emendamenti di cui ho dato lettura.

TORRI. Signor Presidente, dal momento che il primo emendamento da me sottoscritto costituisce la base anche di altri emendamenti, mi dilungherò su questo e non sugli altri.

Esso tende a evitare che la normativa prevista dalla legge, in rapporto ad altre leggi vigenti, provochi disparità di trattamenti tra i lavoratori, vale a dire delle ingiustizie. Già in occasione della legge di conversione del decreto-legge n. 747 avevamo presentato, non solo noi ma anche il senatore Padula della Democrazia cristiana, un analogo emendamento con il quale si proponeva di estendere ai lavoratori dipendenti dalle aziende siderurgiche l'applicazione della legge n. 301 del 27 luglio 1979, la quale stabilisce che nel caso di fallimento di aziende industriali, «ove siano intervenuti licenziamenti, l'efficacia degli stessi è sospesa e i rapporti di lavoro proseguono ai soli fini dell'intervento straordinario della cassa integrazione», eccetera.

Successivamente con la legge n. 416 del 5 agosto 1981, che tratta delle provvidenze per l'editoria, si estendono con l'articolo 35 i benefici previsti dalla legge n. 301 del 1979 ai lavoratori delle aziende editoriali. Interviene, inoltre, il decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con la legge n. 638 dell'11 novembre 1983, che con una norma interpretativa (articolo 4, comma 16) stabilisce che: «l'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, va interpretato nel senso che la sospensione dell'efficacia dei licenziamenti non preclude il diritto all'eventuale pensionamento anticipato... ed al trattamento speciale di disoccupazione successivo all'intervento straordinario della cassa integrazione» e (l'articolo 4, comma 17) che «l'articolo 35, terzo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, va interpretato nel senso che nei casi di cessazione dell'attività aziendale, l'efficacia dei licenziamenti è sospesa ed i rapporti di lavoro proseguono ai soli fini dell'intervento straordinario della cassa integrazione e per consentire ai lavoratori di usufruire del prepensionamento previsto dall'articolo 37 della legge medesima».

In occasione della conversione del decrto-legge n. 747 ci fu risposto che l'emendamento non poteva essere ammesso in quella sede e che il Governo si riservava di risolvere il problema con la legge di proroga e di modifica (questa in esame, appunto).

Oltretutto, il Ministero del lavoro aveva assunto in proposito precisi impegni durante incontri e trattative svoltisi in sede ministeriale, a cui ho avuto modo di partecipare.

Con questo disegno di legge, in verità, il Governo risolve una parte del problema: quello del prepensionamento anche per i lavoratori della siderurgia, licenziati dal 1° gennaio 1981 (secondo comma dell'articolo 1). Tuttavia, queste norme lasciano aperti varchi che si traducono, o possono tradursi, in ingiustizie gravi, in quanto rimangono esclusi dal diritto al prepensionamento quei lavoratori che, pur essendo stati licenziati dalle aziende in seguito alla riduzione o cessazione dell'attività, non avevano al momento della cessazione stessa del rapporto l'età per il prepensionamento, ma che maturano tale età successivamente all'entrata in vigore della presente legge. Si avrebbe così che i lavoratori tenuti in cassa integrazione (il cui rapporto di lavoro, quindi, è proseguito) maturano il diritto al prepensionamento mentre coloro che sono stati dipendenti di aziende, che sempre in seguito al finanziamento previsto dall'articolo 20 della legge n. 46 hanno cessato l'attività e licenziato i lavoratori, non usufruirebbero del diritto al prepensionamento.

La stessa cosa accadrebbe per i lavoratori dipendenti da quelle aziende che, per effetto dei finanziamenti previsti in questa legge, venissero licenziati. Si avrebbe così che il lavoratore, che al momento del licenziamento ha compiuto 50 anni, avrebbe diritto al prepensionamento mentre quello che i 50 anni li compie qualche giorno o qualche mese dopo la cessazione del rapporto (ma sempre nel periodo di validità della legge) sarebbe escluso dal diritto al prepensionamento.

Con il nostro emendamento vogliamo ovviare a queste incongruenze e ingiustizie. Senza questo emendamento si andrebbe incontro a due possibili discriminazioni.

Una prima discriminazione si avrebbe all'interno della categoria, tra gli stessi lavoratori siderurgici; si avrebbe cioè un trattamento diverso tra i lavoratori dipendenti da aziende che, in seguito ai finanziamenti previsti dalla legge n. 46 e da questa legge in discussione, riducono l'attività, mantenendo in vita attraverso la cassa integrazione il rapporto di lavoro dei lavoratori eccedenti e quei dipendenti di aziende che invece, sempre a seguito di questi finanziamenti pubblici, cessano l'attività e licenziano tutti i lavoratori, venendo quindi a cessare il rapporto di lavoro.

La seconda discriminazione si avrebbe tra questi ultimi lavoratori dipendenti da aziende siderurgiche e quelli delle aziende editoriali e industriali che sono fallite o che dovessero fallire e che sono stati tutelati dalla legge n. 301 del 1979.

Ciò con l'aggravante che mentre la chiusura di un'azienda per fallimento può essere dovuta a diverse ragioni e responsabilità, la chiusura dell'azienda siderurgica avviene su sollecitazione e previo indennizzo dello Stato, senza salvaguardare interamente gli interessi dei lavoratori.

Ce ne sarebbe anche una terza, che si realizza con quanto previsto al quarto comma dell'articolo 1 di questa legge, relativa ai dirigenti aziendali, ai quali si concede un numero di anni pari a quello previsto dalla legge approvata da questo ramo del Parlamento per i lavoratori che rimangono totalmente inabili al lavoro. Questo diventa oltretutto una umiliazione perchè in quel caso almeno sono nella impossibilità di svolgere una attività lavorativa mentre, in questo caso, si concede lo stesso trattamento attribuendo gli anni che mancano all'età pensionabile.

Tra le osservazioni che ho sentito fare riguardo le proposte di modifica di questa legge ci sarebbe quella della difficoltà di accogliere emendamenti, pur

considerati giusti, data l'urgenza di approvare questo provvedimento. A parte il fatto che questo è un disegno di legge il cui *iter* è stato brevissimo rispetto a tanti altri, ritengo che, se c'è la volontà politica di rimediare a queste incongruenze, la stessa Camera potrebbe approvare il provvedimento entro una giornata dal licenziamento dal Senato. Del resto questo problema era stato sollevato anche alla Camera con un nostro emendamento ed è stato rinviato a una più approfondita riflessione in questa sede del Senato, salvo un eventuale riesame. Questo è stato detto persino alle delegazioni di lavoratori che sono state ricevute dai vari Gruppi parlamentari e dalla Presidenza della Commissione della Camera. Quindi il rifiuto di approvare questo emendamento sarebbe soltanto indice di mancanza di volontà di risolvere un problema, evidenziando addirittura la volontà di perpetuare ingiustizie e discriminazioni incomprensibili.

FONTANA, *relatore alla Commissione*. Comprendo senz'altro lo spirito del presentatore di questo emendamento, senatore Torri; d'altra parte la Camera dei deputati, come ho sottolineato anch'io nella relazione, ha fatto tutti gli sforzi possibili per evitare ingiustizie. Tuttavia debbo esprimere, per i motivi di urgenza che tutti conosciamo e pur comprendendo lo spirito anzidetto, parere contrario all'emendamento, tenendo presente che la legge prevede tre anni di vigenza durante i quali potremmo trovare la maniera di risolvere queste ingiustizie.

D'altra parte sappiamo che rinviare questo disegno di legge in terza lettura significherebbe non avere la legge nei tempi che tutti i Gruppi politici ritengono opportuni.

ORSINI, *sottosegretario di Stato per l'industria il commercio e l'artigianato*. Dei problemi di cui s'è fatto carico il presentatore dell'emendamento, illustrati dal senatore Torri, s'è fatta carico anche la Camera dei deputati che, d'intesa con il Governo, ha inserito il secondo comma dell'articolo 1, che non figurava nel testo originale, operando una mediazione tra diverse esigenze. Col secondo comma dell'articolo 1 si consente ai lavoratori che, al momento della crisi si fossero trovati in condizioni di licenziamento o di collocamento in cassa integrazione, di fruire del prepensionamento.

Debbo osservare che possono fruire del prepensionamento, anche se questo si evince solo indirettamente dal testo degli articoli, coloro i quali abbiano i requisiti, compresa l'età, entro l'arco di vigore della legge, cioè fino al 1986. In questo modo si è operata una sorta di sanatoria retrospettiva estendendo il prepensionamento anche a situazioni di precaria o assente occupazione ben antecedenti all'entrata in vigore della legge. Andare ancora oltre sembra impossibile sia per esigenze di omogeneità comunitaria (non dimentichiamo che abbiamo avuto grosse difficoltà, e le abbiamo tuttora, in sede comunitaria, visto che in altri paesi il prepensionamento è stato adottato dai 55 anni anzichè dai 50) sia per non determinare appesantimenti rilevanti dell'onere complessivo del provvedimento.

Per questo, senza pregiudicare ulteriori determinazioni del Parlamento a questo riguardo, sarebbe bene che questo emendamento non venisse respinto in questa sede, perchè la materia potrebbe essere suscettibile di ulteriori esami.

Tuttavia, allo stato delle cose, il Governo non può che esprimere il giudizio che il massimo di recupero delle situazioni pregresse possibile, e

compatibile con le situazioni oggettive in termini internazionali, è quello che è stato espresso dal secondo comma dell'articolo 1, per cui il mio invito al senatore Torri è quello di ritirare l'emendamento. Ove ciò non avvenisse debbo dichiarare il parere contrario del Governo.

TORRI. Se ho inteso bene la risposta del rappresentante del Governo circa l'interpretazione da dare al secondo comma dell'articolo 1, i 90 giorni dall'entrata in vigore della legge entro i quali si può presentare la domanda comprendono anche quei lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro dal 1o gennaio 1981, licenziati per gli stessi motivi in seguito all'applicazione della legge n. 46, articolo 20; se questo periodo di 90 giorni non preclude l'accettazione delle domande di coloro i quali maturano l'età pensionabile nell'arco di vigenza della legge e se il Governo si impegna a emanare circolari applicative della legge in questo senso, io credo di poter ritirare questo emendamento.

ORSINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, ritengo opportuno accantonare momentaneamente questo punto per poter arrivare a un chiarimento.

PRESIDENTE. Propongo che l'esame dell'emendamento venga accantonato. Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Ricordo che ancora all'articolo 1 i senatori Consoli, Margheri, Urbani, Felicetti e Volponi hanno presentato il seguente emendamento al quarto comma, tendente a sopprimere le parole «se uomo, o del 55o anno di età se donna».

VOLPONI. L'illustrazione è semplice. È una discriminazione che qui la legge ripete e che potrebbe, proprio in questa sede, essere evitata. Non c'è bisogno di fare della filosofia intorno ai motivi di questa antica, vecchia, persistente, pertinace discriminazione che si fa tra uomini e donne quando questi sono al lavoro e certe volte con le stesse responsabilità, se non addirittura maggiori per le donne. Mi pare che la Commissione possa ripulire questo articolo sopprimendo una riga che è una reale incongruenza.

FONTANA, *relatore alla Commissione*. Il relatore è contrario.

ORSINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è contrario per la ragione che problemi di ordine generale di questa ampiezza difficilmente possono essere risolti in sede di un provvedimento settoriale e specifico.

MARGHERI. Ma il Governo presenta sempre provvedimenti settoriali.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo dei senatori Consoli ed altri.

Non è approvato.

Ricordo che, sempre all'articolo 1, i senatori Consoli, Margheri, Urbani, Felicetti e Volponi hanno presentato il seguente emendamento tendente ad aggiungere due commi di cui do lettura:

«Le domande di pensionamento anticipato presentate successivamente all'entrata in vigore della legge 23 aprile 1981, n. 155, e nei termini di vigenza dei decreti ministeriali di riconoscimento dello stato di ristrutturazione aziendale, di crisi aziendale, locale o settoriale, si intendono presentate entro i termini di legge».

«Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*, gli assicurati il cui rapporto di lavoro è comunque cessato con le aziende che hanno utilizzato periodi di cassa integrazione guadagni, di cui al precedente comma, possono essere ammessi a fruire dei benefici previsti dagli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive proroghe ed integrazioni, qualora dimostrino di aver maturato, entro i termini di vigenza dei citati decreti, i requisiti di età e di contribuzione a tal uopo previsti e non abbiamo instaurato un nuovo rapporto di lavoro».

CONSOLI. L'emendamento s'illustra da solo. Poichè con l'articolo 1 si fa un'operazione che è quella di portare a 50 anni il prepensionamento per i lavoratori delle aziende del settore siderurgico e si fa un'azione di proroga della legge n. 155, c'è un problema di coda di questa legge, cioè di quei lavoratori che sono andati, per situazioni di crisi, in cassa integrazione aziendale, proprio nel momento in cui scadeva la legge n. 155. Ora, magari, la cassa integrazione deve continuare, dopo di che hanno trovato la copertura; allora per quei lavoratori che sono stati in questa situazione durante la vigenza dei decreti sullo stato di crisi, si tratta di riaprire i termini in modo che anch'essi possano usufruire del computo di quel periodo ai fini della contribuzione per il pensionamento anticipato. Non si tratta di gruppi di lavoratori molto numerosi, ma si tratta di sanare una evidente ingiustizia che si è venuta a creare.

FONTANA, *relatore alla Commissione*. Il relatore è contrario.

ORSINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Ripeto ciò che già ho avuto occasione di dire e cioè che la questione del pregresso è stata risolta, in termini che giudico non ulteriormente valicabili, con il secondo comma dell'articolo 1, cui hanno concorso positivamente in molti nel corso della discussione alla Camera dei deputati. Pertanto ogni ulteriore estensione va oltre la possibilità del Governo di dare ad essa parere favorevole.

CONSOLI. Chiedo scusa se riprendo la parola ma devo far rilevare una contraddizione molto evidente. L'esigenza di far presto, cui non ci vogliamo sottrarre in alcun modo, non può portare ad avallare un atteggiamento per cui rimangono aperte questioni spinose. Il secondo comma dell'articolo 1, anche se ha modificato il testo predisposto dal Governo, non ha sanato tutte le situazioni meritevoli di essere sanate. Quanto è un dato obiettivo ed è impossibile non toccar nulla perchè dobbiamo fare presto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Consoli ed altri, di cui ho dato lettura.

Non è approvato.

Ricordo che i senatori Miana, Consoli, Margheri, Urbani, Felicetti e Volponi hanno presentato il seguente emendamento all'articolo 1: al primo comma, dopo le parole «settore siderurgico», aggiungere le altre «ivi comprese le fonderie in ghisa».

MIANA. Io credo che l'emendamento s'illustri da solo, quindi dirò poche parole. Mi pare che nel momento in cui si interviene nella situazione del settore siderurgico si possa agevolmente assimilare e integrare in questo provvedimento anche le fonderie di ghisa, situazione questa che non è affrontata da nessun altro provvedimento legislativo. Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sulla situazione di questo comparto, di cui la stessa Assofond chiese a suo tempo la dichiarazione di crisi; la crisi è stata dichiarata, ma senza misure di sostegno ai necessari processi di ristrutturazione, poichè nessun provvedimento legislativo disciplina adeguatamente i criteri d'intervento per agevolare ristrutturazioni e riconversioni produttive. La questione interessa aziende sparse un po' in tutto il paese. Ci sono poi zone in cui si presentano situazioni acute; voglio richiamare soltanto l'esempio delle fonderie che fanno capo alla Bastogi, tra le quali sono rimaste in piedi soltanto due medie imprese che hanno problemi seri di ristrutturazione anche ai fini della salvaguardia della occupazione. Credo che, proprio per le connessioni esistenti tra il gruppo della fonderia di ghisa e la siderurgia, il problema possa essere affrontato in questo provvedimento, a meno che – diciamolo chiaramente – il nostro paese non si rassegni ad essere dipendente dall'estero anche per i manufatti di ghisa.

Credo che con l'emendamento da noi presentato all'articolo 1 si possa intervenire in questo settore affrontando non solo questioni che riguardano i lavoratori ma anche quelle relative all'andamento produttivo, per rendere competitive le imprese esistenti.

Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione e sua, signor Sottosegretario, anche sulla connessione con un altro provvedimento all'esame della Camera, ove è iniziata la discussione sul disegno di legge Marcora, diretto ad agevolare l'occupazione e ad introdurre nei settori in crisi forme di gestioni cooperative. Ebbene, proprio nelle fonderie vi sono condizioni per favorire anche queste forme di gestione cooperativa.

Il nostro emendamento intende includere nell'articolo 1 un riferimento alle fonderie di ghisa, settore – ripeto – strettamente connesso a quelli già inclusi nel disegno di legge al nostro esame. Non credo inoltre che una modifica di questo tipo comporti eccessive perdite di tempo, pur rinviando il provvedimento alla Camera in terza lettura. Mi auguro perciò che l'emendamento da noi presentato sia valutato attentamente e sia accolto.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a esprimere il loro parere sull'emendamento in esame.

FONTANA, *relatore alla Commissione*. Sono contrario all'emendamento: ci rivolgiamo a un settore primario per esigenze di organicità.

ORSINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. La questione del prepensionamento per settori che non siano strettamente connessi all'ambito siderurgico è stata ampiamente discussa: voglio citare solo alcuni precedenti storici che non toccano, ovviamente, la piena autonomia di questo ramo del Parlamento.

Nell'altro ramo del Parlamento il Governo si dichiarò propenso a estendere il prepensionamento anche ad altri settori, come ad esempio quello dell'alluminio. Da parte di settori assai sensibili ai problemi sociali e dell'occupazione pervennero drastici e fermi inviti a circoscrivere, per quanto possibile, il provvedimento allo specifico settore siderurgico, pur con qualche deroga, come ha ricordato il senatore Margheri. È necessario che un provvedimento riguardante il comparto siderurgico abbia un'approvazione ineccepibile; essa infatti è correlata anche a vincoli internazionali che riguardano un settore specifico. È questa un'altra ragione per cui, pur con le deroghe per il coke e i refrattari, il provvedimento ha avuto un carattere così specifico. C'è stato un orientamento di carattere generale che il Governo ha finito col condividere per cui non ha esteso ad altri settori, in questo caso il metallurgico, queste misure.

Il Governo non può perciò far altro che ribadire lo stesso atteggiamento rispetto a pressioni di altra provenienza. Pur non disconoscendo i problemi del settore della ghisa, che dovranno essere oggetto di un altro provvedimento, il Governo ritiene che l'emendamento in esame non sia accoglibile, omettendo le altre ragioni già ricordate in modo sintetico, ma efficace, dal relatore.

PRESIDENTE. Vorrei fare una breve dichiarazione di voto.

Voterò contro l'emendamento in esame perchè ritengo molto valida la *ratio* e la filosofia che è alla base del provvedimento: quella di circoscrivere il disegno di legge al settore maggiormente in crisi, cioè la siderurgia, e non accogliere la primitiva ipotesi di estenderlo anche ad altri settori in difficoltà, come il petrolchimico, il cantieristico o quello dell'alluminio.

Tali settori dovranno essere, a mio avviso oggetto di specifici provvedimenti, mentre mi sembra più opportuno che il disegno di legge al nostro esame sia circoscritto al solo settore siderurgico, come è stato ampiamente motivato dal relatore e dal sottosegretario.

CONSOLI. Abbiamo già affermato nella discussione generale che a nostro avviso le misure per il prepensionamento devono essere applicate in tutto il settore siderurgico, settore nel quale è compresa la ghisa e le attività ad essa collegate, come il *coke*, gli appalti, la commercializzazione.

Sia alla Camera che qui al Senato abbiamo dichiarato nella discussione generale che si saremmo opposti ad un allargamento delle misure che incentivano il prepensionamento, per una ragione molto semplice, perchè riteniamo quella misura uno strumento del tutto eccezionale, contraddittorio con la politica da svolgersi per il pensionamento, in assenza dello strumento vero, quello del servizio nazionale del lavoro. Per questo motivo eravamo contrari ad estendere quella misura ad altri settori in crisi (l'alluminio, la chimica, eccetera).

Alla Camera dei deputati è stata dichiarata la disponibilità ad un allargamento e si è discusso non per far rientrare tutte le attività connesse alla siderurgia, bensì per estendere il provvedimento anche ad altri settori, che nulla hanno a che fare con la siderurgia. Altrimenti si ritornava alla vecchia idea dei bacini di crisi Ecco perchè dichiarammo che saremmo stati contrari ad una ipotesi di questo genere. Tuttavia non si può fare una misura che escluda pezzi importanti del settore siderurgico.

PRESIDENTE. Non si ritornava; ci si riavvicinava, perchè almeno uno dei due criteri rimaneva distinto, quello territoriale da quello settoriale.

CONSOLI. Signor Presidente, è stato solo un riferimento. Nessuno di noi vuol far resuscitare un caso, diventato cadavere prima di essere nato.

C'è un secondo motivo per cui insistiamo su questo emendamento. I processi che attengono ai livelli occupazionali e la ristrutturazione di settori importanti del paese, quali la siderurgia, non possono essere motivati solo da vincoli comunitari. Possono esserlo in parte – ed è discutibile il modo in cui viviamo questi vincoli in concreto – ma devono essere motivati da esigenze di carattere nazionale. Ci troviamo di fronte ad una attività molto sollecitata da più parti, per cui abbiamo bisogno di programmare il complesso del settore secondo le esigenze nazionali. Non si capisce perchè questo processo non debba essere governato dalla mano pubblica in tutto l'arco del comparto, per cui una parte di questo settore deve affrontare la crisi autonomamente, succeda quello che succeda.

MIANA. Succede la liquidazione.

CONSOLI. Quelle forze, che dalla ristrutturazione del settore acquisiranno posizioni di maggior potere, penseranno anche alla ristrutturazione delle appendici (come le fonderie di ghisa), con una rinuncia da parte dello Stato, nonostante il notevole esborso di denaro, a governare il processo fino in fondo. Se a questo aggiungiamo che mancano elementi per garantire che tale intervento della mano pubblica sia soggetto ad un controllo penetrante, c'è da tremare al pensiero dei punti di caduta a cui questa vicenda porterà.

Questa è la motivazione per cui insistiamo su questo emendamento e per cui riproporremo la cosa per l'articolo 2. Se la *ratio* è quella di fare una legge per la siderurgia, deve rientrarci anche questa fase, perchè si deve comprendere tutto il ciclo.

SCLAVI. Come rappresentante di una forza politica di maggioranza, ritengo che qui non ci sia una pregiudiziale nei confronti degli emendamenti dei rappresentanti dell'opposizione e neanche la volontà di accettare per oro colato quanto è stato deciso alla Camera dei deputati. Ognuno di noi potrebbe sposare questi emendamenti; così facendo però si allargherebbe il discorso all'infinito.

Dobbiamo preoccuparci, inoltre, di non spingere troppo verso il pensionamento a 50 anni, perchè cosi facendo andiamo contro lo spirito dell'imprenditoria o della riconversione aziendale. Non è detto che una azienda nata per fare un prodotto debba farlo per sempre o che una volta assunto un operaio con determinate mansioni non possa reimpiegarlo in altre attività.

Sono d'accordo con il relatore e il Governo per respingere questi emendamenti, perchè allargherebbero eccessivamente il campo oltre a creare problemi di carattere finanziario.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Miana ed altri, di cui è stata data lettura.

Non è approvato.

A questo punto propongo una breve sospensione dei nostri lavori.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

La seduta, sospesa alle ore 16,10, è ripresa alle ore 16,15.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione dianzi sospesa. Ricordo che è stato accantonato un emendamento all'articolo 1, che perciò non può essere ancora votato.

Il senatore Consoli ed altri senatori hanno proposto un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 1, il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 1-*bis*.

«I livelli di occupazione nelle imprese, nelle quali si applicano le disposizioni del precedente articolo, sono definiti da accordi collettivi aziendali. Nel caso in cui per effetto dell'applicazione delle norme sul prepensionamento anticipato l'occupazione sia scesa al di sotto di quei livelli, le imprese sono tenute ad effettuare nuove assunzioni sino al livello concordato. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, a cui debbono essere comunicati l'inizio e l'esito delle procedure relative al prepensionamento anticipato, vigila sul rispetto degli accordi collettivi aziendali».

CONSOLI. Questo emendamento ha un significato molto preciso. Di fronte a una legge in cui mancano garanzie perchè il processo di ristrutturazione nella siderurgia sia guidato si cerca quanto meno di introdurre un deterrente. Nella realtà dei fatti questa ristrutturazione avviene attraverso una contrattazione tra sindacati e imprese e tuttavia la riduzione degli organici necessaria alla ristrutturazione si attua attraverso il meccanismo del prepensionamento volontario. Proprio perchè questo meccanismo è volontario può determinarsi una situazione di esubero, di uscita dall'attività produttiva in eccesso rispetto ai livelli necessari e contrattati. Anche la qualità di questa riduzione degli organici pone come conseguenza logica il problema dell'addestramento, della qualificazione e della formazione professionale.

Evidentemente non possiamo alzar le spalle e dir «pazienza», esiste un problema proprio perchè questa ristrutturazione avviene con i soldi pubblici, secondo certi obiettivi e non deve diventare una ristrutturazione selvaggia che metta in grave difficoltà la tenuta della forza dell'impianto siderurgico del nostro paese.

In sostanza si propone, qualora l'uscita della mano d'opera superi i livelli contrattati attraverso il meccanismo del prepensionamento, di pensare a reintegrare e ristabilire il *turn over*.

Capisco molto bene l'obiezione, che sarà subito avanzata, che con una legge si stabilisce un obbligo in una materia che riguarda il rapporto tra le parti sociali; tuttavia c'è da considerare che in questo caso l'erogazione avviene proprio attraverso la mano pubblica. Non è pensabile che il governo del processo di ristrutturazione della siderurgia debba essere affidato solo al Ministero dell'industria; certo questo Ministero si occupa dei problemi industriali, ma esiste anche il Ministero del lavoro. Siccome a certi accordi si

arriva sulla base di un confronto triangolare, il Ministero del lavoro deve rimanere un punto di riferimento per il controllo degli accordi stessi.

ROMEI Roberto. Signor Presidente, intervengo perchè vorrei pregare i presentatori dell'emendamento di ritirarlo per due ragioni che ritengo fondamentali.

La prima ragione è già stata anticipata in parte dal collega Consoli. L'emendamento, anche se lo si considera un deterrente, di fatto influisce sulla sfera dell'ordinamento contrattuale. È appena il caso di ricordare che su tale questione abbiamo discusso e dovremo ancora discutere. Nel campo dell'impiego privato, a differenza di quello pubblico, la prassi vuole che le materie da demandare, anche sotto forma di pura possibilità, alla contrattazione, vengano definite appunto dalle relazioni industriali. Non mi pare di riscontrare, almeno in questi ultimi anni, in nessuna proposizione delle organizzazioni sindacali, la tendenza ad intervenire sulla questione degli organici. Si interviene sulle condizioni di lavoro, sul carico, sulla durata e sulla distribuzione degli orari di lavoro, sui processi di ristrutturazione; ma mai sulla definizione degli organici. Forse non c'è paragone, ma secondo me si tende quasi a configurare l'imponibile di mano d'opera di lontana memoria.

D'altra parte credo che dobbiamo farci carico di favorire il massimo di recupero di efficienza come condizione essenziale per la ripresa dello sviluppo; quindi ogni operazione, ivi compresa la contrattazione (e mi pare che in questa direzione si stiano muovendo le organizzazioni sindacali) deve essere ispirata al recupero del massimo di efficienza che è l'unico mezzo attraverso il quale si può difendere e salvaguardare il livello occupazionale.

Per non introdurre elementi che tendano a definire per legge spazi di intervento dell'autonomia contrattuale, prego i colleghi di valutare l'opportunità di non insistere su questo emendamento; in caso contrario faccio subito una dichiarazione di voto negativa per questa difesa dell'autonomia contrattuale e non per altre ragioni.

Credo che i sindacati siano abbastanza maturi da controllare che non si verifichino abusi in questo campo senza concedere un'autorizzazione particolare con questo strumento di legge.

VOLPONI. Comprendo il discorso, che pone in sostanza problemi molto gravi, ma non bisogna partire, senatore Romei, da una condizione che oggi non è piena, ma mutilata. Il sindacato oggi non discute più certi principi perchè non è più in grado, riconosciamolo, di avere politicamente la forza di poterlo fare.

Non vogliamo rifare la vecchia politica della mano d'opera, ma riprendere invece un discorso del sindacato su tutta la politica industriale, cioè sul modello e sul modo di essere dell'industria, sulla sua organizzazione e sulle sue maestranze. Se non facciamo questo saremo sempre alla mercè di scelte fatte da altri e il lavoratore sarà sempre una controparte, che non entra mai nel momento della decisione, della scelta politica dell'industria e dello sviluppo. Questo è il problema di fondo; il sindacato oggi è in un momento di difficoltà, quindi discute quel che può, ma noi, sul piano politico, ci rendiamo conto di questo e possiamo ancora cercare di non far perdere al sindacato la sua possibilità di riprendere un discorso più valido e di essere un protagonista delle scelte di fondo che sul piano economico e produttivo si

fanno nel paese. Altrimenti finiremo col vedere il sindacato soltanto *sub specie* aziendale seguendo il discorso del senatore Romei, perchè ogni sindacato sarebbe all'interno di una realtà condizionata e prestabilita che è appunto quella dell'industria, di ciascuna industria. Ora è chiaro che questo disegno di legge governativo viene a coprire degli sbagli di programmazione sul piano economico e industriale che sono stati fatti dal Governo e dalle altre forze dirigenti del paese; in parte anche dai sindacati, lo concedo, ma soprattutto dal potere economico dominante e dal Governo: e questo disegno di legge fa pagare queste spese per la riconversione e la ristrutturazione ai lavoratori. Senatore Leopizzi, non è che la gente è contenta o scontenta di andare in pensione a 50 anni. Qui la gente non sa più che lavoro fa, non è più nella condizione di esprimersi sul lavoro e di avere una possibilità di scelta, di impegno, di partecipazione, di crescita all'interno del lavoro industriale, crescita anche morale e culturale: così come è concepito oggi e come pare sia il segno della politica che il nostro Ministro dell'industria vorrebbe imporre. Tagliare, tagliare, ridurre. Ma noi tagliamo e riduciamo soltanto sul vivo del lavoro dipendente e tagliamo anche sul piano della redditività del paese, che si sta riducendo. La ripresina c'è, ma non si risente ancora sul piano dell'occupazione quindi non dobbiamo perdere di vista queste cose sul piano politico, perchè al momento in cui le perdiamo prendiamo immediatamente le parti del datore di lavoro. E questo è il tono che rimproveriamo al disegno di legge, e alla cosiddetta manovra del Governo.

FIOCCHI. Mi rifaccio alla dizione esatta dell'emendamento: «I livelli di occupazione nelle imprese, nelle quali si applicano le disposizioni del precedente articolo, sono definiti da accordi collettivi aziendali». E mi sta bene, ma negli accordi collettivi aziendali il «d'accordo» viene articolato generalmente sotto un profilo quantitativo, ma anche qualitativo. Ora non è pensabile che, a un certo momento, per il fatto che ci sia la possibilità del prepensionamento, il sindacato non tratti e concordi attraverso un piano articolato tutte le posizioni all'interno della singola azienda; non penso che ci possano essere più pensionati di quelli stabiliti dal piano proposto e concordato dal sindacato e questo mi lascia abbastanza perplesso. Quindi, con il fatto di riproporre eventuali livelli occupazionali che possano essere inferiori a quelli concordati col sindacato nel piano di ristrutturazione, a mio giudizio si va incontro a una contraddizione perchè il sindacato, in tal caso, viene messo in condizioni di inferiorità.

VOLPONI. Non è una novità.

FIOCCHI. Poichè voi dite che la ristrutturazione passa attraverso gli accordi collettivi aziendali, numero, articolazione e qualità del personale che accede al prepensionamento deve essere tutto articolato. Non può essere diversamente!

VOLPONI. Ma i piani non ci sono e non ci sono mai stati!

FIOCCHI. Quando si discute la ristrutturazione di una singola azienda si esamina reparto per reparto e si coordinano tutti i particolari.

VOLPONI. Ma questo è un programmino!

FIOCCHI Su questo non sono d'accordo, perchè quando viene contrattata una ristrutturazione si sentono organicamente tutte le parti!

VOLPONI. Ma non c'è una idea, sulle possibilità di riconversione dobbiamo vedere qualcosa d'altro; noi siamo dei politici, dobbiamo fare una scelta politica, qui invece si va ancora una volta alla cieca!

FIOCCHI. Su questo non posso essere d'accordo, c'è una notevole contraddizione.

MARGHERI. Non entro nella fattispecie perchè sono d'accordo con quanto affermato dal senatore Volponi e sospetto che probabilmente una scrittura drastica, che risponde alle esigenze di discussione dell'emendamento, risulta equivoca come si deduce dagli interrogativi scaturiti dall'intervento del senatore Romei. Quando noi diciamo «I livelli di occupazione nelle imprese, nelle quali si applicano le disposizioni del precedente articolo, sono definiti da accordi collettivi aziendali» non entriamo in nessun modo nell'autonomia delle forze sociali di contrattare: questo è un principio per noi talmente fondamentale che giustifica in casi eccezionali, per noi, l'ostruzionismo, per noi è un principio democratico talmente straordinario che lo abbiamo difeso anche a caro prezzo politico.

ROMEI Roberto. Non lo avete difeso soltanto voi!

MARGHERI. Io parlo per noi, ma comunque per tutta l'Italia, perchè l'interpretazione della Costituzione è andata in questa direzione. Comunque per quanto ci riguarda vogliamo che non ci siano sospetti che questo principio lo mettiamo in discussione.

Intendevamo dire un'altra cosa, cioè che nel momento in cui interviene lo Stato, la giustificazione di tale intervento deve essere un accordo aziendale: non si interviene indipendentemente dalla contrattazione delle forze sociali. Se la FINSIDER ha fatto una trattativa con la FLM perchè ci siano 25 mila lavoratori in meno, occorre offrire un meccanismo perchè questo accordo abbia uno sbocco. Se non intervenisse tale meccanismo 25 mila occupati in meno alla FINSIDER creerebbero un tale problema sociale che probabilmente la FINSIDER non potrebbe firmare l'accordo.

Potremmo perciò, dove si dice che l'occupazione deve scendere di due livelli, aggiungere che questi devono essere concordati con la contrattazione delle parti.

Ritengo sia chiaro che, una volta fatto un accordo, lo Stato deve provvedere agli strumenti per dare attuazione all'accordo stesso e vigilare affinchè esso sia rispettato. Non deve più accadere che, se si è stabilito di prepensionare 25 mila lavoratori della FINSIDER, i 25 mila lavoratori diventino poi 35 mila. Un criterio di vigilanza sul rispetto degli accordi, come ho già detto, è giusto, dal momento che lo Stato è intervenuto spendendo miliardi.

Siamo preoccupati del fatto che si possa respingere un emendamento come quello da noi presentato, perchè ci sembra ispirato ad un principio generale molto importante. Quando proponiamo alla FIAT o alla MONTEDISON i contratti di ricerca con i quali si intendono raggiungere determinati obiettivi per la collettività, stanziando dei fondi, dobbiamo vigilare affinchè il

contratto sia rispettato; lo stesso deve avvenire nel momento in cui offriamo una garanzia di questa portata all'accordo tra padronato e lavoratori. Non dovrebbero manifestarsi dissensi su questo principio: esso non rappresenta una limitazione all'autonomia di contrattazione, ma sancisce solo che quando la contrattazione stessa richiede l'intervento di un terzo agente, lo Stato, è necessario che tale intervento non sia vanificato dal mancato rispetto dell'accordo stesso.

PRESIDENTE Invito il relatore e il rappresentante del Governo a esprimere il loro parere sull'emendamento in discussione.

FONTANA, *relatore alla Commissione*. I senatori Fiocchi e Romei hanno già precisato i motivi della nostra contrarietà all'emendamento in questione. Il rischio di cui parlava il senatore Margheri può esistere ma credo che con un emendamento di questo tipo, in cui obblighiamo le imprese a nuove assunzioni, rischiamo di andar contro le linee generali del provvedimento.

C'è il rischio – come faceva rilevare il senatore Romei – di intaccare la sfera di autonomia della contrattazione aziendale.

ORSINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sono contrario per le ragioni espresse dal relatore.

CONSOLI. Stiamo affrontando una questione di grande rilievo. Non c'è la volontà di stabilire per legge i livelli di organici all'interno del settore siderurgico. Se di fronte ai livelli di organici contrattati si dovesse realizzare, con lo strumento tecnico per la diminuzione dell'occupazione, il prepensionamento, una contrazione dell'occupazione superiore a quella stabilita, il potere di vigilanza del Governo, per il fatto stesso che esiste un accordo tra le parti sociali per il quale lo Stato ha erogato dei fondi, dovrebbe intervenire. Non stiamo facendo ostruzionismo; abbiamo ridotto il numero degli emendamenti che intendevamo presentare, anche se la maggioranza non sembra disponibile ad accoglierne alcuno.

Vorrei richiamare alla vostra attenzione la situazione di Cornigliano, dove c'è uno stabilimento che passa dalla mano pubblica a quella privata, con un cambiamento di tipo di produzione. Si definiscono pertanto gli organici rispetto a produzioni totalmente differenti da quelle che Cornigliano ha prodotto fino a ieri, con un assetto proprietario del tutto diverso. Dopo di che lo strumento per questa riduzione degli organici è il prepensionamento. Già un accordo molto complicato e difficile – per quanto mi risulta – si sta cercando fuori da queste Aule.

Ponendo il caso che l'intera interpretazione di quell'accordo vedesse parti diverse interessate fino a un certo punto (al momento di partenza è interessata la Finsider e a quello d'arrivo, al punto di caduta, la Finsider non è più interessata) allora possiamo dire che, per esempio, per quanto riguarda Cornigliano, nessuno dice che bisogna fissare per legge gli organici; sono infatti le parti interessate che devono sbrigare questo problema secondo criteri di efficienza e di competitività.

Dopo di che, tra due anni, mutato lo scenario, che cosa succede? Esiste infatti il problema se il Governo sia abilitato, stando così le cose, a intervenire.

Non poniamo, quindi, una questione inesistente, nè una questione che voglia stravolgere minimamente la contrattazione tra le parti sociali. Il problema è molto semplice e sta nella *ratio* del provvedimento stesso.

Ora, se si tratta di un problema serio noi siamo disponibili a ritirare l'emendamento ma abbiamo bisogno di una qualche garanzia su questo problema. Noi potremmo, quindi, trasformare l'emendamento in un ordine del giorno che potrebbe risultare di questo tenore:

«La 10ª Commissione permanente del Senato,

nell'esaminare il disegno di legge n. 695 contenente norme per la razionalizzazione del settore siderurgico ritiene che, nel caso in cui per effetto della applicazione delle norme sul prepensionamento anticipato l'occupazione sia scesa al di sotto dei livelli individuati nell'ambito delle relazioni sindacali, le imprese siano tenute ad effettuare nuove assunzioni sino a livello concordato.

La Commissione invita pertanto il Governo,

a cui debbono essere comunicati l'inizio e l'esito delle procedure relative al prepensionamento anticipato,

a vigilare sul rispetto degli accordi».

Non mi pare, così facendo, di fare una cosa stravolgente, perchè l'ordine del giorno risponde a una questione reale.

ORSINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Credo che, in relazione all'ipotesi che è stata fatta, il caso del prepensionamento anticipato, anche ove ad esso ricorressero tutti coloro che ne hanno titolo, non creerebbe delle situazioni tali come quelle che sono state ipotizzate. Ci sono dei numeri, infatti, che possono essere confrontati.

Ricordo che è stato autorevolmente sostenuto che il prepensionamento apre spazi reali alla contrattazione aziendale e, per il fatto stesso di sussistere, rafforza, anzichè indebolire, il ruolo del sindacato, trasformando situazioni ipercongestionate in condizioni suscettibili di spazi contrattuali più intensi.

Per questa ragione, oltre che per le ragioni generali che sono state più volte richiamate, il Governo non è favorevole all'indicazione di strumenti legislativi che, in qualche modo, tutelino legislativamente i liberi risultati della contrattazione aziendale, e pertanto è contrario all'ordine del giorno.

Ove venissero presentati ordini del giorno i quali richiamassero la responsabilità di chi a ciò è preposto, di valutare, di considerare i risultati della contrattazione aziendale, *nulla quaestio.* Non so esattamente, infatti, quali sono i compiti del Ministero del lavoro ma credo che esso abbia un ruolo sul rispetto degli accordi collettivi aziendali. Ritengo però non opportuna, oltre che per ragioni generali anche per ragioni specifiche, l'introduzione di norme legislative le quali configurino nella fattispecie una contrattazione aziendale con caratteristiche diverse da quelle comuni a tutte le altre contrattazioni aziendali del nostro paese.

Questa è la ragione per cui, pur apprezzando le preoccupazioni che hanno mosso i presentatori degli emendamenti, ribadisco il parere contrario del Governo alla definizione legislativa di una contrattazione aziendale con caratteristiche diverse da quelle generali nella fattispecie.

CONSOLI. Noi abbiamo ritirato l'emendamento trasformandolo in un ordine del giorno.

ORSINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Questo ordine del giorno riguarda l'ipotesi in cui un accordo autonomamente raggiunto dalle parti sociali sia violato unilateralmente da una di esse, si tratta, cioè, di una ipotesi patologica.

Infatti non si capisce la ragione per cui un accordo fatto non debba poi essere rispettato.

L'ordine del giorno, quindi, mi sembra superfluo, a meno che non si voglia sostenere, diversamente da tutte le altre contrattazioni aziendali, di riguardare un valore permanente, per l'eternità, perchè una norma di questo tipo mummificherebbe questo accordo nei secoli mentre gli accordi hanno un arco di vigenza temporale.

Per queste ragioni sono nell'impossibilità di esprimere parere favorevole sull'ordine del giorno. Non vorrei che questa sembrasse una posizione di chiusura o di disinteresse rispetto agli effetti occupazionali del provvedimento. Ho già detto, infatti, che non credo che, per effetto del prepensionamento, si verifichino situazioni di sottopresenza di addetti rispetto a quelli che le ristrutturazioni comportano. Se così fosse la situazione sarebbe meno grave di quella che è.

D'altra parte mi sembra difficile derogare dall'applicazione anche in questo caso delle norme, della consuetudine, dei rapporti, delle relazioni industriali che, in linea generale, tutelano gli accordi cosi come si configurano abitualmente.

CONSOLI. È un problema di vigilanza politica, perchè questo è un ordine del giorno e non più un emendamento; è infatti un ordine del giorno che impegna il Governo a prestare attenzione al fatto che, stabilendo il prepensionamento sulla base di alcuni accordi, non vi sia poi qualcuno che non rispetta questi accordi. Si tratta di un punto che interessa anche il Governo, che decide il prepensionamento sulla base di una previsione che deriva da accordi sindacali; l'ordine del giorno rappresenta un impegno per il Governo stesso a vigilare su questi accordi e su queste previsioni. Bisogna capire che vi è un problema di rapporti tra gli interessi della collettività e l'azione delle singole direzioni aziendali.

ROMEI Roberto. Ho apprezzato lo sforzo fatto dai senatori presentatori nel motivare ulteriormente le ragioni dell'emendamento; prendo atto delle dichiarazioni in base alle quali non si vuole interferire o indicare ruoli nella contrattazione collettiva.

Visto che si potrebbe determinare una situazione in base alla quale, a fronte dell'utilizzo della legge, si determini un'abbassamento dei livelli di occupazione al di sotto di una determinata soglia, suggerirei allora di trasformare quel passaggio dell'ordine del giorno in cui si dice «autonomamente contrattati» in «individuate nell'ambito delle relazioni sindacali», o una dizione simile.

PRESIDENTE. Si potrebbe quindi sostituire la dizione «autonomamente contrattate» con la formula «individuate nell'ambito delle relazioni sindacali».

ORSINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Vorrei capire cosa significano questi suggerimenti di correzione: chi suggerisce la correzione, sottoscrive poi l'ordine del giorno e vi si associa?

PRESIDENTE. Le posso assicurare che dal punto di vista squisitamente procedurale la questione non esiste; ogni senatore può contribuire alla stesura e non sottoscriverla. Sul piano del Regolamento può, al limite, non votarla.

ORSINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Per quanto riguarda l'ordine del giorno mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'ordine del giorno presentato dal senatore Consoli e da altri senatori, di cui do lettura:

«La 10ª Commissione permanente del Senato,

nell'esaminare il disegno di legge n. 695 contenente norme per la razionalizzazione del settore siderurgico ritiene che, nel caso in cui per effetto della applicazione delle norme sul prepensionamento anticipato l'occupazione sia scesa al di sotto dei livelli individuati nell'ambito delle relazioni sindacali, le imprese siano tenute ad effettuare nuove assunzioni sino a livello concordato.

La Commissione invita pertanto il Governo,

a cui debbono essere comunicati l'inizio e l'esito delle procedure relative al prepensionamento anticipato;

a vigilare sul rispetto degli accordi».

(0/695/2/10) CONSOLI, MARGHERI, URBANI, FELICETTI, VOLPONI

Non è approvato.

Dobbiamo riprendere ora l'esame dell'emendamento all'articolo 1, presentato dal senatore Torri ed altri, precedentemente accantonato.

TORRI. Signor Presidente, trasformo il mio emendamento nel seguente ordine del giorno:

«La 10ª Commissione permanente del Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 695;

esaminato il significato di quanto previsto nel comma secondo dell'articolo 1;

fa propria l'interpretazione esposta dal Governo secondo la quale in esso rientrano anche i lavoratori che sono stati licenziati a decorrere dal 1° gennaio 1981 e che abbiano maturato o maturino l'età per il prepensionamento entro i 90 giorni dall'entrata in vigore della legge;

pertanto, considerato che, per i lavoratori di cui al primo comma dell'articolo 1, l'ammissione al prepensionamento è consentita al compimento del cinquantesimo anno per tutto il periodo di vigenza della legge,

impegna il Governo:

ad applicare la norma in conformità di tale interpretazione».

(0/695/3/10) TORRI, URBANI, MARGHERI, FONTANA, ROMEI Roberto, ALIVERTI

ORSINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo accetta l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Torri, insiste per la votazione dell'ordine del giorno da lei presentato?

TORRI. Un voto esplicito potrebbe essere opportuno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dal senatore Torri e altri, di cui è stata data lettura.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1 nel suo complesso.

ALIVERTI. Come dichiarazione di voto vorrei dire, a titolo personale, che voterò l'articolo 1 per le motivazioni di carattere generale qui esplicitate dal relatore e dai rappresentanti della maggioranza. Tuttavia, questa mia dichiarazione vuol essere anche una raccomandazione al Governo affinchè, nell'emanazione di nuove norme, si tenga conto dell'esigenza di omogeneità che sottende alle norme del prepensionamento. Dico questo perchè le norme contenute nel disegno di legge in discussione suscitano qualche perplessità. Innanzi tutto in quanto l'adozione di un unico parametro anagrafico introduce una norma che è ulteriormente modificativa nei confronti di altre norme in precedenza adottate per altri settori: voglio richiamare la legge n. 230 del 1983 relativa alle misure urgenti per fronteggiare la situazione dei porti e la legge n. 191, e specificamente l'articolo 37, riguardante le norme per l'editoria.

Vorrei aggiungere che, avendo introdotto soltanto il principio anagrafico, cioè il riferimento soltanto all'età del lavoratore, non si tiene minimamente conto di altri parametri e quindi si adotta un trattamento sperequativo per gli stessi lavoratori.

La seconda ragione è che il mancato riferimento alla contribuzione assicurativa effettiva esclude tutti coloro che, per esempio, hanno già compiuto i trenta anni di contribuzione o i 360 contributi mensili o i 1.560 contributi settimanali, norme queste che sono state richiamate nelle leggi precedenti, con la conclusione che coloro che hanno compiuto i 49 anni di età e hanno raggiunto una certa contribuzione, cioè, per esempio, trenta anni di contribuzione effettiva, non potranno fruire del prepensionamento, che è, invece, riservato a coloro che hanno compiuto i 50 anni d'età anche con un numero di anni inferiore di contribuzione.

Allora il richiamo è in direzione dell'adozione di norme che siano più omogenee, per esempio aggiungendo i 5 anni alla contribuzione minima prefissata da precedenti provvedimenti.

In terzo e ultimo luogo la mia perplessità deriva dal fatto che la norma, estesa ai lavoratori titolari di pensioni di invalidità, potrebbe riaprire tutto un discorso sulle stesse pensioni di invalidità, discorso sul quale già in precedenza il Governo aveva inteso, a mezzo di un decreto-legge a suo tempo approvato, adottare norme restrittive che per altro prevedevano anche la revisione delle pensioni di invalidità in atto. Ora il supplemento di pensione, commisurato alle mensilità mancanti al raggiungimento della normale età pensionabile – e quindi si dice «liquidato secondo le norme vigenti» – sembrerebbe, così come è stato adottato in questa norma, contraddire la linea di tendenza prefigurata nei precedenti provvedimenti del Governo.

Comunque, siccome ho detto di voler fare una dichiarazione di voto che sia anche una raccomandazione al Governo, ribadisco che, per i motivi di carattere generale qui enunciati, voterò a favore dell'articolo 1.

MARGHERI. Il mio Gruppo si asterrà sull'articolo 1 per due motivi concorrenti. Innanzi tutto per l'emergenza delineata da tutti gli interventi che si sono succeduti, emergenza oggettiva con caratteri di drammaticità, in un quadro di crisi europea che non dipende unicamente dalla situazione italiana, emergenza che è economica e sociale e che ci spinge a trovare soluzioni temporanee e questa soluzione vogliamo che in qualche modo sia adottata.

Però, l'elemento per cui non voteremo a favore è in parte concordante con quanto diceva il senatore Aliverti nel suo discorso di critica molto forte che vorrei richiamare.

Intanto si fissano parametri che rischiano di rendere ingovernabile dal punto di vista della quantità e della qualità ciò che resterà della siderurgia. Circa la preoccupazione di una siderurgia efficiente, è evidente che se è ingovernabile l'efficienza non si ottiene. Oggettivamente poi si dà un incentivo al lavoro nero che non riusciamo a correggere per assenza di una politica generale del lavoro. Pensavamo che dovesse essere accelerata, parallelamente alla emanazione di norme per il prepensionamento, una politica di servizio nazionale del lavoro per correggere un'incentivazione oggettiva al lavoro nero che deriva da queste norme.

Ci sono elementi che spingono a dire che il disegno di legge, per la sua logica, per la sua logica interna, merita aspre critiche. Ci asteniamo semplicemente perchè si tratta di tamponare una situazione di emergenza ma non rinunciamo a criticare l'indirizzo generale delle norme.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

I senatori Torri, Consoli, Margheri, Urbani, Felicetti e Volponi hanno proposto un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 1, il seguente articolo aggiuntivo:

«Anche in concorso con le disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge, nelle imprese industriali, diverse da quelle edili, per le quali sia intervenuta una deliberazione del Comitato per il coordinamento della politica industriale (CIPI), ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera *a*) e *c*) della legge 2 agosto 1977, n. 675, contratti collettivi aziendali possono

prevedere per i lavoratori che abbiano compiuto 55 anni di età una riduzione dell'orario di lavoro sino al raggiungimento rispettivamente del sessantesimo anno di età.

Per i lavoratori dipendenti dalle imprese di cui al primo comma dell'articolo 1, il limite di età è ridotto a 50 anni.

Nei casi di cui ai commi precedenti, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, concede il trattamento straordinario di integrazione guadagni sino ad un massimo dell'80 per cento in relazione alle ore di riduzione stabilite dal contratto collettivo aziendale e fino al raggiungimento del 40° anno di anzianità assicurativa se raggiunto prima dei 60 anni.

Il periodo per il quale viene corrisposto il trattamento di integrazione salariale di cui al precedente comma è riconosciuto utile ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e ai supplementi di pensione nonchè ai fini della determinazione della loro misura. L'onere di tale copertura assicurativa, determinato in base all'ammontare delle somme corrisposte a titolo di integrazione salariale, è posto a carico della Cassa integrazione guadagni ed iscritto nella contabilità separata relativa agli interventi straordinari».

TORRI. Con il primo comma di questo articolo aggiuntivo si intende attenuare l'impatto con la riduzione degli organici facendo scattare una forma di solidarietà fra i lavoratori. È quello che i sindacati hanno sostenuto in molte aziende.

Nel terzo comma si prevede un'integrazione del salario attraverso un meccanismo della cassa integrazione per quel numero di ore di lavoro che si determina in seguito a questa solidarietà. Tale integrazione non aumenta i costi a carico dello Stato, distribuisce semmai il costo ottenendo una riduzione dell'impatto sulla stessa azienda che può così evitare la messa in cassa integrazione di un numero di lavoratori di una certa consistenza per periodi anche abbastanza lunghi.

L'ultimo comma prevede la copetura assicurativa per i periodi in cui viene corrisposto il trattamento di integrazione salariale e conseguentemente la copertura della spesa che ne deriva.

PRESIDENTE. I rischi che abbiamo sottolineato, di arrivare attraverso legge a una contrattazione dell'orario di lavoro, esistono.

ORSINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Alcuni emendamenti presentati possono essere accomunati sotto lo stesso segno: cioè, affrontano problemi di ordine generale che il paese ha di fronte e uno di questi è quello dei contratti di solidarietà in occasione di un provvedimento di tipo specifico, il cui carattere di settorialità ed eccezionalità è stato peraltro largamente ricordato da coloro che propongono gli emendamenti. Pertanto il Governo si trova nell'imbarazzo di dover dare un giudizio negativo su proposte che vengono collocate in un contesto relativamente angusto, quando invece attengono a temi che sono al centro di dibattiti e di iniziative legislative ricordate anche in questa sede. Di qui la posizione primaria del Governo e credo anche della maggioranza, già assunta altrove e ribadita in ordine a questo emendamento, tendente a invitare i presentatori a ritirare gli emendamenti che riguardano materie di ordine

generale quali quelle esaminate nelle ipotesi legislative sui contratti di solidarietà. Qualora i presentatori insistano nella presentazione di questa proposta, avrei il rammarico di dover esprimere parere contrario all'inserimento di tale materia in questa collocazione legislativa.

FONTANA, *relatore alla Commissione*. Sono contrario all'emendamento.

TORRI. Ritiro l'emendamento prendendo atto delle dichiarazioni del Governo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 2. Ne do lettura:

Art. 2.

Alle imprese siderurgiche di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che entro il 31 dicembre 1984 realizzino, anche mediante accordi interaziendali, riduzioni della capacità relativa ai prodotti semilavorati (laminati, fucinati o blumi) o laminati mediante rottamazione di impianti in stato di accertata effettiva agibilità al 1° luglio 1983, è concesso un contributo a fondo perduto fino ad un massimo di lire novantamila per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa. Tale contributo è concesso anche per i forni fusori direttamente collegati agli impianti di laminazione della stessa impresa o gruppo industriale nonchè per i forni fusori le cui riduzioni di capacità produttiva avvengano nell'ambito di accordi produttivi interaziendali tendenti alla formazione di consorzi per la fabbricazione di semilavorati da rilaminazione su impianti esistenti in Italia.

Alle imprese di cui al primo comma, che realizzino investimenti compatibili con il regime autorizzatorio previsto dal decreto-legge 31 gennaio 1983, n. 19, convertito in legge dalla legge 31 marzo 1983, n. 87, o in altri settori industriali od in attività di servizio alla produzione industriale, il contributo relativo ai prodotti semilavorati o laminati può essere elevato fino al limite massimo di lire centocinquantamila per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa. Per le imprese siderurgiche di cui al primo comma del presente articolo che, entro il 31 dicembre 1984, mediante accordi interaziendali, realizzino progetti produttivi in settori merceologici diversi, anche attraverso la riconversione di impianti siderurgici esistenti, ovvero progetti di servizi alla produzione industriale, il contributo relativo ai prodotti semilavorati o laminati può essere ulteriormente elevato fino al limite massimo di lire 180 mila per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa. La parte del contributo eccedente la quota concessa ai sensi del primo comma deve essere interamente destinata ai suddetti investimenti.

Le domande di contributo debbono pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono istruite unitamente ai programmi di razionalizzazione o riconversione, con la procedura prevista dal sesto comma dell'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Gli impianti da demolire debbono essere in possesso dell'istante alla data del 30 giugno 1983. Il possessore non proprietario deve essere autorizzato alla demolizione degli impianti dal proprietario degli stessi.

La misura del contributo è determinata tenendo conto dello stato degli impianti, dell'entità della capacità produttiva soppressa rispetto a quella totale posseduta dall'impresa, accertata sulla base dell'ultima denuncia inoltrata alla CECA con mod. 2.61, e della entità degli investimenti per la razionalizzazione dei processi produttivi o per la realizzazione di investimenti in altri settori industriali così come definiti dal secondo comma del presente articolo e dei relativi riflessi occupazionali, nonchè della localizzazione di essi nelle aree di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Nei casi per i quali sia già intervenuta la deliberazione di concessione da parte del CIPI del contributo di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni, il termine del 31 dicembre 1983, previsto per lo smantellamento degli impianti, è prorogato fino al trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

Dall'entrata in vigore della presente legge le imprese debbono comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le alienazioni dei «riferimenti (quote) di produzione» dei prodotti siderurgici rientranti nella disciplina della presente legge. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato valuta, sentito il Comitato di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, la conformità delle predette alienazioni agli obiettivi generali della politica siderurgica. Le predette determinazioni debbono essere adottate nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di arrivo della domanda al Comitato di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Il contributo è erogato previo accertamento di una commissione nominata a norma dell'articolo 18, sesto comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130. La predetta commissione accerta sia la riduzione degli impianti sia la realizzazione degli investimenti di razionalizzazione o di riconversione.

Per le dichiarazioni dovute alla CECA, le imprese interessate debbono inviare i relativi moduli al Comitato di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che provvede al successivo inoltro degli stessi al predetto organo comunitario.

Eventuali accertamenti relativi alle dichiarazioni di cui al precedente comma vengono effettuati dalle commissioni previste dal settimo comma del presente articolo.

Per l'applicazione del primo e secondo comma è autorizzata la spesa di lire 250 miliardi, da porre a carico del Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Per le medesime finalità del precedente comma ed in aggiunta alle autorizzazioni di spesa dallo stesso previste sono utilizzabili le somme del Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici non impegnate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge nonchè quelle non impegnate sulle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 4 della presente legge.

I senatori Consoli, Miana, Margheri, Felicetti, Urbani, Volponi hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere, nel primo comma, settimo rigo, dopo le parole: «o laminati», le altre: «nonchè fonderia in ghisa».

CONSOLI. Prendo la parola per sottolineare l'importanza della questione e per dichiararmi pronto, se c'è disponibilità da parte del Governo, della maggioranza, a trasformare l'emendamento in ordine del giorno.

Do lettura, signor Presidente, dell'ordine del giorno:

«La 10ª Commissione permanente del Senato invita il Governo a definire misure che consentano di governare, sia dal punto di vista sociale che della salvaguardia del patrimonio produttivo, attraverso i necessari interventi di ristrutturazione ed innovazione, la crisi nel comparto delle fonderie di ghisa, attesa la sua importanza nel settore siderurgico e per alcune zone del paese».

(0/695/4/10)

FONTANA, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo. Mi rimetto comunque al Governo.

ORSINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. L'ordine del giorno sottopone al Governo l'invito ad esaminare il problema della realtà produttiva del paese. Il Governo accetta l'invito anche perchè lo ritiene formulato nei termini generali che le circostanze consigliano.

MARGHERI. Chiediamo la votazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'ordine del giorno del senatore Consoli.

È approvato.

MARGHERI. Per le decisioni che dobbiamo prendere, visto il modo con cui lavoriamo, possiamo trovare anche punti di accordo relativi alla procedura.

Vorrei richiamare l'attenzione di questa Commissione sul fatto che questi emendamenti riguardano il punto più delicato di questa legge e cioè i criteri di programmazione. La critica che finora è stata fatta, sia dal senatore Consoli che dagli altri colleghi del mio Gruppo politico, rappresenta la ragione principale e fondamentale della nostra opposizione. Mediante la presentazione di questi emendamenti tendiamo a evitare che si crei una situazione nella quale un imprenditore, il quale ha certe quote di produzione in base alla ripartizione per aziende prevista dall'articolo 58 del trattato della CEE, abbia insieme il beneficio di un inserimento nella programmazione e quello della messa in commercio della quota che costiuisce evidentemente una posizione di rendita. Il fenomeno non può essere colpito dal punto di vista del diritto dell'imprenditore di commercializzare questa rendita di posizione per cui si deve escludere ogni possibilità di intervento in queste senso. Tuttavia ciò contrasta con la possibilità di programmazione, perchè l'imprenditore a chi vende e verso quale settore?

L'applicazione dell'articolo 58 ha creato una suddivisione per aziende e non per settori produttivi o settori merceologici e ciò rappresenta una delle più grandi difficoltà delle nostre imprese che sono molto specializzate (acciai

speciali, acciai di massa e, all'interno degli acciai speciali, divisioni molto accurate). Le imprese estere al contrario, producendo un ventaglio di prodotti molto ampio e ad altissimo valore aggiunto, in applicazione dell'articolo 58, hanno potuto diminuire la loro quantità di prodotti partendo da livelli più bassi. Le nostre imprese hanno potuto attuare molto meno questa operazione perchè hanno produzioni specializzate e anche per la divisione tra pubblico e privato. Tutto ciò, con una commercializzazione delle quote di produzione che non abbia un freno nei parametri e una possibilità di contrattazione da parte del potere pubblico (nel momento in cui il potere pubblico paga), rischia di vanificare iniziative e programmi.

Siamo convinti che la debolezza principale della siderurgia italiana è rappresentata dall'assenza di un piano generale della siderurgia, che ci è costato molto caro dal punto di vista politico e per i rapporti con la CEE (addirittura è apparso come una inadempienza dell'Italia). Desideriamo quindi che prima o poi vengano stabiliti principi di programmazione dell'intero settore, sia pubblico che privato, dando al Governo gli strumenti per intervenire su questo aspetto, come, ad esempio, la commercializzazione delle quote. Uno dei possibili strumenti, che francamente non ritengo sia il migliore, è quello della sottrazione dal beneficio statale delle quote vendute con la messa a disposizione da parte dello Stato delle quote stesse, con un beneficio che non viene sottratto; in questo caso può esserci una messa a disposizione nel senso che l'indicazione dello Stato viene rispettata. Ma nel momento in cui l'indicazione dello Stato viene rispettata non c'è alcun motivo per questa sottrazione.

L'altro strumento che potremmo adottare e che preferisco (è contenuto in un nostro emendamento) è quello di attribuire allo Stato (al quale è già riconosciuto il diritto di esprimere parere di conformità) la possibilità di dare autorizzazioni a nuovi investimenti e di esprimere un parere sul livello produttivo massimo raggiungibile da altre aziende. Questo strumento è più opportuno in quanto permette di avviare un processo di programmazione che miri all'efficienza produttiva e non soltanto alla soluzione di problemi finanziari insorgenti.

Per questi motivi il mio Gruppo politico intende mantenere questi emendamenti qualora non si riesca ad addivenire a un accordo. Tuttavia suggerisco la possibilità di ritirarli se viene presentato un ordine del giorno che affermi che questa questione delle quote delle imprese non può essere abbandonata semplicemente a meccanismi di mercato. La vendita delle quote delle imprese che chiudono per lo stato dei loro impianti deve essere inquadrata in un programma generale per la siderurgia che garantisca gli obiettivi di efficienza produttiva e le scelte nazionali che si prendono in questo settore.

Se c'è la possibilità di mettersi d'accordo e di presentare questo ordine del giorno, considerata la situazione, siamo disposti a ritirare i nostri emendamenti; nel caso contrario insisteremo per la loro votazione in quanto hanno un scopo ben preciso e importante: introdurre criteri di programmazione.

ORSINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Vorrei richiamare l'attenzione del senatore Margheri e degli altri componenti la Commissione su una espressione non casualmente inserita nel sesto comma dell'articolo 2, in base alla quale il Ministro dell'industria,

del commercio e dell'artigianato valuta la conformità delle predette alienazioni (si parla di alienazione dei riferimenti delle quote di produzione) agli obiettivi generali della politica siderurgica. L'inserimento di questa valutazione precede le norme che riguardano l'erogazione dei contributi.

Questa norma cerca di percorrere lo stretto passaggio esistente tra una normativa la quale stabilisca che le quote costituiscono un rapporto diretto tra impresa e Commissione nel quadro di un mercato concepito come unico a livello comunitario ed una normativa che si riconduca a parametri strettamente nazionali. Insomma il tentativo è di conciliare una disciplina sovranazionale con la tutela degli interessi propri della siderurgia italiana, che si realizza nel momento in cui, sia pure nel quadro del codice degli aiuti consentiti dalla Comunità ma soprattutto con una normazione nazionale, si determinano incentivi e aiuti a favore della siderurgia nazionale.

È difficile pensare che una normativa più penetrante, che stabilisca delle secche discriminazioni tra movimenti di quote all'interno di un mercato unico, possa superare il filtro attento e sensibile della Comunità. D'altra parte noi disponiamo di alcuni margini, non dico di discrezionalità ma di elasticità, nella determinazione dell'entità del contributo, che costituiscono il vero strumento per esercitare una concreta iniziativa pubblica sull'andamento di tutte le vicende che attengono alla gestione della siderurgia.

Non vorrei formalizzare dichiarazioni diverse da quelle che ho fatto, se non per ricordare – se mi è consentito, amichevolmente – all'onorevole proponente gli emendamenti che alcune delle preoccupazioni manifestate possono essere comuni ma che la disciplina legislativa non può non tener conto dei vincoli che abbiamo assunto partecipando a un trattato che è per sua natura comune e che non tollera misure che possono essere o apparire contraddittorie rispetto a tale carattere.

Queste sono le ragioni per le quali non mi è possibile esprimere parere favorevole sugli emendamenti suggeriti.

FONTANA, *relatore alla Commissione*. Penso che lo spirito degli emendamenti dei senatori comunisti sia senz'altro positivo in quanto richiama una maggiore programmazione e – a mio avviso – anche un maggior controllo. Ma, per quanto ha detto il rappresentante del Governo, e cioè che in tal modo si rischia di andare contro i vincoli CEE, esprimo anch'io parere contrario sugli emendamenti.

MARGHERI. A mio avviso non è così che noi entriamo in conflitto con la CEE. Tale conflitto, infatti, nasce nel momento in cui manca il piano che la CEE chiede, il quale peraltro fissa anche le quantità per le singole imprese. Altri paesi – in particolare la Francia, ma anche la Germania – pur avendo una struttura totalmente diversa, hanno adottato, rispetto all'articolo 58, misure nazionali le quali pervengono alla conclusione di stabilire quote massime di produzione per le imprese. Pertanto non capisco perchè, se noi facciamo altrettanto, ciò sarebbe in contrasto con l'articolo 58; è proprio l'assenza di un piano invece che entra in collisione con tale norma.

Al riguardo, do lettura dell'ordine del giorno che presenterei in sostituzione degli emendamenti predetti.

PRESIDENTE. Lei può trasformare gli emendamenti in ordine del giorno, però poi io metterò in votazione l'ordine del giorno e non gli emendamenti.

MARGHERI. Prima di ritirare gli emendamenti, vorrei sentire il parere degli altri colleghi sull'ordine del giorno, altrimenti mantengo gli emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo le ha già fatto sapere di non poterlo accettare, comunque lo legga pure.

MARGHERI. «La 10ª Commissione permanente del Senato, nell'esaminare il disegno di legge n. 695, impegna il Governo a procedere, a norma dell'articolo 2 del provvedimento, sulla base delle dichiarazioni rese dalle imprese relative alla dismissione di impianti e della informativa relativa alla alienazione delle quote di produzione, e tenendo conto degli impegni assunti in sede CEE, con opportuni provvedimenti anche amministrativi, a definire la "capacità massima autorizzatà" per ogni singola impresa, nell'ambito degli indirizzi programmatici nazionali nel settore, approvati dal CIPI in termini di quantità e di qualità dei prodotti».

(0/695/5/10) MARGHERI

Questo ordine del giorno non mi pare in contraddizione con i vincoli CEE, semmai è un'interpretazione e una estensione della norma di legge al nostro esame.

URBANI. A me pare che nella stessa norma di legge ci siano gli elementi per considerare l'ordine del giorno interpretativo e specificativo della stessa. In sostanza, infatti, la conformità delle predette alienazioni agli obiettivi generali della politica siderurgica viene lasciata alla discrezionalità del Ministro dell'industria.

Quest'ordine del giorno, in definitiva, non è altro che una precisazione ulteriore di una norma che già riconosce il principio secondo cui è il Governo che fissa la ristrutturazione delle aziende siderurgiche dal punto di vista della loro capacità produttiva. Anche il richiamo agli impegni assunti in sede CEE mi pare sia, piuttosto che contraddittorio, corrispondente a questa norma perchè, anche in passato, è capitato che le difficoltà nelle quali ci siamo trovati, dipendessero dal fatto che non era stata governata la dimensione complessiva del settore siderurgico rispetto a quella europea.

Introdurre quindi una norma che dica che le dimensioni delle aziende non devono essere adulterate dal fatto di avere la commercializzazione di alcune quote, mi pare coerente con questa preoccupazione. D'altra parte, l'ordine del giorno contiene una indicazione che lascia comunque al Governo la gestione reale del settore.

Pertanto, se dopo queste precisazioni si riconosce l'opportunità di una qualche norma più precisa, i colleghi intanto potrebbero approvare l'ordine del giorno che comunque non vincola, al di là di una indicazione di massima, il Governo.

PRESIDENTE. Credo che il Governo si sia espresso in termini estremamente chiari, motivando la sua contrarietà sia in merito agli emendamenti preannunciati che all'eventuale accettazione dell'ordine del giorno, qualora gli anzidetti emendamenti fossero trasformati in ordine del giorno. Chiedo quindi ai presentatori se intendono formalizzare gli

emendamenti o se intendono trasformarli nell'ordine del giorno di cui hanno testè dato lettura.

MARGHERI. Intendo trasformare gli emendamenti in ordine del giorno e chiedo che questo venga messo ai voti.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'ordine del giorno del senatore Margheri su cui il relatore ed il Governo si sono dichiarati contrari.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

CONSOLI. La discussione fatta sugli emendamenti e persino il rifiuto di accogliere l'ordine del giorno credo siano sufficienti a far comprendere le ragioni per cui noi voteremo contro l'articolo 2: non perchè siamo contrari a dare premi all'automazione e incentivi alla ristrutturazione ma perchè tutto ciò non avviene in un quadro certo di programmazione e di controllo; noi scontiamo l'assenza di un piano unico per la siderurgia.

Per queste ragioni il Gruppo comunista vota contro l'articolo 2.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3. Ne do lettura.

Art. 3.

Alle imprese siderurgiche di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è concesso un contributo in conto interessi, nella misura massima del 10 per cento annuo, con particolare riguardo per le aree di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sull'intero importo di operazioni di indebitamento a medio termine, contratte anche a livello di gruppo industriale dalle società controllanti per conto delle controllate, in essere o da concludere, per un periodo massimo di tre anni, a decorrere dal 1° gennaio 1983.

Per ottenere il contributo le imprese debbono presentare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge un piano di razionalizzazione in termini economici e finanziari, fondato sui dati dei bilanci relativi agli esercizi del 1982 e del 1983, nonchè di assetto produttivo, con riduzione o mantenimento della capacità produttiva relativa ai prodotti finiti siderurgici e semiprodotti di cui alle voci doganali 73.07-08-09-10-11-12-13-15-16 desumibili dalle denunce CECA mod. 2.61 del febbraio 1983. Il contributo è concesso dal CIPI su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del Comitato tecnico previsto per l'approvazione degli interventi di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

L'onere finanziario conseguente all'applicazione del presente articolo, previsto in lire 150 miliardi per il 1984, è a carico del Fondo per la

razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Il primo è dei senatori Consoli ed altri e tende a sopprimere, al primo comma, 11° rigo, le parole: «o da concludere».

Anche il secondo emendamento è dei senatori Consoli e altri senatori e tende ad aggiungere, al secondo comma, 15° rigo, dopo le parole: «Comitato tecnico», le parole«integrato da tre esperti in materia finanziaria indicati dalla Banca d'Italia e nominati con le procedure previste dalla legge 25 aprile 1983, n. 130».

CONSOLI. Illustrerò entrambi gli emendamenti.

Siamo d'accordo con l'intervento previsto dall'articolo 3 poichè si tratta di una misura volta a sanare la situazione di indebitamento delle imprese dal punto di vista finanziario: ma è necessario che tale operazione venga condotta con la massima chiarezza. Pertanto ci pare molto pericolosa una norma in cui si affermi: «le operazioni di indebitamento a medio termine... in essere o da concludere», poichè il senso cambia completamente. Se constatiamo delle difficoltà nel processo di ristrutturazione che hanno portato a una situazione di pesantezza finanziaria, per cui sono in essere delle operazioni di indebitamento a medio termine, comprendiamo l'intervento. Ma se si deve provvedere anche alle operazioni in corso, in assenza di un quadro programmatorio e sicuro di riferimento, riteniamo che diventi una norma pericolosa o quanto meno incerta.

Il secondo emendamento riguarda il Comitato tecnico e propone che esso sia integrato da tre esperti finanziari, indicati dalla Banca d'Italia. È importante introdurre un controllo più specialistico e più penetrante per poter garantire maggiormente l'operazione.

FONTANA, *relatore alla Commissione*. Condivido pienamente lo spirito degli emendamenti poichè sono volti a ottenere maggiore chiarezza e maggiore controllo nelle operazioni. Ma mi dichiaro contrario poichè, come ho già espresso sia nella relazione che nella replica, non ritengo opportuno modificare il testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

ORSINI, *sottosegretario di Stato per l'industra, il commercio e l'artigianato*. Per quanto attiene l'integrazione del Comitato tecnico con esperti in materia finanziaria, vorrei ricordare che attualmente essi sono già contemplati.

Ribadisco che non esistono posizioni pregiudiziali del Governo per questo emendamento, per cui il Governo si dichiara disponibile a esaminare iniziative non emendative che puntino a ottenere obiettivi corretti.

Per quanto concerne la questione dei consolidamenti da concludere, esprimo parere contrario all'emendamento perchè esiste nella attuale situazione, anche a livello di imprese a partecipazione pubblica, la necessità di dare vita a una risoluzione di situazioni debitorie non ancora avvenute e in corso. Inoltre la durata dell'intervento agevolativo è estremamente breve: poco più di un anno, tenuto conto che il periodo dell'intervento è indicato come triennale, ma a decorrere dal 1° gennaio 1983, per cui avrà vigore fino al 31 dicembre 1985.

MARGHERI. La questione della discrezionalità riguarda l'intera cifra, non il lasso di tempo poichè, anche se la durata è limitata, il danno si verificherebbe ugualmente.

ORSINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* È un limite obiettivo stabilito dall'entità dello stanziamento. L'eliminazione dell'espressione: «e da concludere» è stata discussa largamente anche nell'altro ramo del Parlamento: ritengo che si potrebbero compromettere operazioni di risanamento significative sia in termini evolutivi che in termini occupazionali.

Per questo chiedo alla Commissione di mantenere il testo così come è stato trasmesso dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. Metto ai voti il primo dei due emendamenti all'articolo 3, dei senatori Consoli e altri, inteso a sopprimere, al primo comma, 11° rigo, le parole: «o da concludere».

Non è approvato.

Metto ai voti il secondo dei due emendamenti all'articolo 3, dei senatori Consoli e altri, tendente ad aggiungere, al secondo comma, 15° rigo, dopo le parole: «Comitato tecnico», le parole. «integrato da tre esperti in materia finanziaria indicati dalla Banca d'Italia e nominati con le procedure previste dalla legge 25 aprile 1983, n. 130».

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura.

Art 4.

Alle imprese che entro il 31 dicembre 1985 demoliscano impianti per la produzione di tubi senza saldatura è concesso un contributo fino a lire centocinquantamila per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa. Il predetto contributo non può superare lire trentamila per la demolizione di impianti per la produzione di tubi saldati di condotte e di tubi saldati per acqua e gas. Il predetto contributo può essere elevato, rispettivamente, fino a lire duecentocinquantamila e fino a lire cinquantamila in favore delle imprese che impiegano tale maggiorazione di contributo in investimenti compatibili con il regime autorizzatorio previsto dal decreto-legge 31 gennaio 1983, n. 19, convertito in legge dalla legge 31 marzo 1983, n. 87, o in altri settori industriali o in attività di servizio alla produzione industriale e con particolare riguardo per le aree di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

La misura del contributo è determinata tenendo conto dello stato degli impianti, dell'entità della capacità produttiva soppressa rispetto a quella totale posseduta dall'impresa e dell'entità di investimenti per la razionalizza-

zione dei processi produttivi o per la realizzazione di investimenti in altri settori industriali così come definiti dal secondo comma del precedente articolo 2 e dei relativi riflessi occupazionali nonchè della localizzazione degli stessi nelle aree di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Alle predette imprese che demoliscano contemporaneamente agli impianti di produzione di tubi anche gli impianti di fusione con essi collegati possono essere concessi altresì contributi nella misura massima di lire novantamila per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa.

I predetti impianti debbono essere in stato di accertata effettiva agibilità al 1° luglio 1983 e in possesso dell'istante alla data del 30 giugno 1983. Il possessore non proprietario deve essere autorizzato alla demolizione degli impianti dal proprietario degli stessi. La domanda di contributo deve pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le procedure di concessione o di erogazione dei contributi si fa riferimento a quanto disposto per i prodotti di cui al primo comma dell'articolo 2.

Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le imprese produttrici di tubi debbono comunicare al Comitato tecnico di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, la capacità produttiva effettiva ed aggiornata degli impianti. Per l'accertamento della fedeltà delle dichiarazioni delle imprese, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvale del predetto Comitato tecnico, nonchè degli altri organi tecnici previsti dal decreto-legge 31 gennaio 1983, n. 19, convertito in legge dalla legge 31 marzo 1983, n. 87.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 150 miliardi, da porre a carico del Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti.

Il primo è dei senatori Consoli ed altri e tende ad inserire al primo comma, dopo: «Alle imprese che», «sulla base di direttive del CIPE per la razionalizzazione del comparto tubi e nei limiti della riduzione di capacità produttiva ivi prevista».

Anche il secondo è dei senatori Consoli ed altri e tende ad aggiungere, alla fine del quinto comma, le parole: «Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base delle dichiarazioni rese dalle imprese e della loro verifica nelle forme sopra previste, dichiara la "capacità massima autorizzatà" di ogni singolo impianto».

MARGHERI. Illustrerò entrambi gli emendamenti.

Si ripresenta la questione, di cui avevamo già parlato per i prodotti siderurgici, per la razionalizzazione del comparto tubi. Ma nel caso specifico, come tutti i colleghi sanno, i tubi non rientrano nella normativa se non come tubi saldati e come produzione secondaria dell'acciaio. Pertanto non vale la normativa che imponeva e impone la programmazione del settore siderurgico ma la questione è destinata a rimanere aperta.

La seconda rilevazione concerne l'esigenza di una programmazione che era stata a tal punto avvertita dal Governo che un anno e mezzo fa il ministro Pandolfi si impegnò a presentare a breve scadenza un piano.

Noi ci troviamo di fronte non solo al fatto che il Governo in un anno e mezzo ha confermato l'esigenza della programmazione ma anche al fatto che le imprese sentono in essa una limitazione delle loro iniziative. Questo perchè, ovviamente, si sono creati squilibri tra azienda e azienda e l'una può prevaricare l'altra. Vi è un rischio di guerra commerciale, in cui alcune aziende soccombono non perchè non meritano ma perchè con un colosso al centro della situazione finiscono con il non farcela. Chi è della zona di Brescia, della zona di Genova o di altre zone limitrofe sa bene di cosa parlo.

Allora l'esigenza già posta precedentemente, che non torno a illustrare, cioè quella di inquadrare le decisioni sui livelli produttivi e sull'uso dei denari, è ancora più urgente per i prodotti siderurgici in generale Da questo punto di vista, vorremmo sapere se, ritirando gli emendamenti, il Governo è disposto ad accogliere un ordine del giorno.

FONTANA, *relatore alla Commissione.* Il primo emendamento ripete l'emendamento proposto all'articolo 2. Il secondo è stato già ampiamente illustrato nel corso della discussione generale dal senatore Consoli. Ritengo che le motivazioni sia per il primo che per il secondo emendamento sono senz'altro valide, nel senso che soprattutto per il settore tubi, il quale non è agganciato ai vincoli CEE, vi è necessità di una maggiore programmazione. D'altra parte, già in sede di replica ho detto che l'aspirazione a un piano tubi è condivisa sia dalla Commissione che dal Governo. Però è anche chiaro che l'aver inserito la ristrutturazione del settore tubi all'interno del provvedimento in esame significa anche averla inserita in tutta una serie di parametri che il Governo ha presentato nella sua relazione Riconosco che è importante che esistano le direttive del CIPI. Pertanto, mi rimetto al parere del Governo sulla possibilità della presentazione di un ordine del giorno.

ORSINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Ci troviamo di fronte a norme vincolanti, analoghe a quelle dell'articolo 2, con modificazioni migliorative apportate dalla Camera al testo presentato. Per quello che riguarda la formulazione dell'ordine del giorno il Governo si riserva di esprimere il proprio parere di fronte al testo formulato, mentre ritiene che gli emendamenti non siano da accogliere, in relazione al fatto che le norme espressamente indicate dal quinto comma dell'articolo 4 coprono compiutamente le necessità conoscitive.

Devo dire alla Commissione che è stata sviluppata una analisi del comparto tubi nelle sue diverse articolazioni, che è a disposizione dei senatori, cosi come è stata messa a disposizione dei deputati.

Perchè non si è addivenuti alla indicazione di ciò che avrebbe dovuto esistere e di ciò che non avrebbe dovuto continuare a esistere per la razionalizzazione del comparto? Per la ragione che si è preferito affidare allo strumento legislativo una determinazione di volontà da parte delle stesse imprese, al fine di giungere a una razionalizzazione che, in qualche modo, avvenisse in termini di consenso e di opzione. Nel settore tubi esistono tre tipi di iniziative imprenditoriali, quelle a prevalente partecipazione statale, le quali, sia pure con garanzie di autonomia e autodeterminazione, possono essere soggette a una disciplina sensibile a vincoli economici; quelle caratterizzate da aziende già private, e oggi in amministrazione straordinaria si sensi della «legge Prodi» per le quali esiste un rapporto mediato tramite il CIPI; e, infine, quelle caratterizzate da pure e semplici aziende private.

Appare, quindi, difficile determinare coattivamente comportamenti e decisioni aziendali, nei termini della chiusura, della espansione e della ristrutturazione, in un complesso caratterizzato da pluralità di soggetti, non tutti governabili dal settore pubblico.

Questa è la ragione per cui la determinazione del cosiddetto piano tubi emergerà, in qualche modo, proprio dai risultati di questo stesso strumento legislativo, in relazione alle domande che, di conseguenza, saranno presentate. A queste conclusioni si è giunti anche a seguito di lunghi incontri con i sindacati e pertanto la normativa è stata presentata così come è, senza ulteriori determinazioni, che attualmente appaiono superflue. Aggiungo soltanto che l'approvazione di questo testo è senz'altro da considerare una condizione necessaria, anche se non sufficiente. Pertanto, pur nel rispetto delle motivazioni che hanno spinto alla presentazione degli emendamenti, sarei favorevole al loro ritiro.

PRESIDENTE. I senatori Margheri e Consoli hanno ritirato i loro emendamenti e presentano il seguente ordine del giorno:

«La 10ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 695,

impegna il Governo:

a definire con delibera del CIPI, in relazione all'applicazione delle misure previste dall'articolo 4 del provvedimento, un piano di razionalizzazione e qualificazione del comparto tubi nei limiti della capacità produttiva richiesta dalle prospettive di mercato e dalle esigenze di difesa del tessuto produttivo nazionale, collocando all'interno di precisi indirizzi programmatici gli accordi tra imprese pubbliche e private».

(0/695/6/10)

Presidenza del Vice Presidente LEOPIZZI

ORSINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Senatore Margheri, se lo trasforma in un invito, allora lo posso accettare.

MARGHERI. Ma sono ormai dieci anni che facciamo inviti.

ORSINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Ripeto, se lo trasformate in invito allora il Governo potrà accettarlo.

MARGHERI. Allora lo trasformiamo in invito.

PRESIDENTE. Con questa modifica l'ordine del giorno è stato accolto dal Governo. Chiedo, quindi, ai presentatori se insistono per la votazione.

CONSOLI. Insistiamo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'ordine del giorno presentato dai senatori Margheri e Consoli, accolto dal Governo con la sostituzione della parola «invita» anzichè «impegna».

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

CONSOLI. Per dichiarazione di voto, signor Presidente, esprimo il voto contrario del Gruppo comunista sull'articolo 4.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 4 nel testo di cui ho dato lettura.

È approvato.

Si passa all'articolo 5 di cui do lettura.

Art. 5.

In deroga alla normativa vigente la GEPI SpA può effettuare gli interventi previsti dall'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184, in aziende del settore meccanico con più di 400 e 300 addetti ubicate rispettivamente nei comuni di Arezzo e Terni.

La deroga prevista dal precedente comma ha la validità di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

È costituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una commissione presieduta dal Ministro o da un suo delegato e composta da due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica e da un rappresentante del Ministero del tesoro, con il compito di esaminare lo stato delle aziende del settore del nylon 6.6, delle fibre e delle attività connesse operanti nel comprensorio di Verbania-Cusio-Ossola e le condizioni per la loro ripresa produttiva.

La commissione, che può anche avvalersi della consulenza di istituti specializzati nella progettazione e realizzazione di nuove attività produttive, fornirà al CIPI, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, tutti i necessari elementi di informazione e valutazione per le successive determinazioni.

In deroga alla normativa vigente la GEPI SpA è autorizzata, nei casi espressamente definiti dal CIPI con propria delibera entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, a costituire società aventi per oggetto la promozione di iniziative produttive idonee a consentire il reimpiego di lavoratori di aziende appartenenti al settore delle fibre sintetiche ed ubicate nella provincia di Novara.

La delibera del CIPI specifica singolarmente le aziende ed il numero massimo dei lavoratori licenziati dei quali è autorizzata l'assunzione da parte delle società costituite dalla GEPI SpA ai sensi del precedente comma.

Ai lavoratori assunti ai sensi del precedente comma può essere riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, il trattamento previsto dalla legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può impartire direttive per la realizzazione delle iniziative proposte.

Do lettura dell'ordine del giorno presentato dai senatori Urbani, Consoli e Margheri:

«La 10ª Commissione permanente del Senato,

preso atto della crisi che da tempo investe – sia pure in forme diverse – i medi cantieri GEPI;

preso inoltre atto che – specie nella fase attuale del settore cantieristico – non è ragionevolmente prevedibile che sia agevole e anzi possibile collocare cantieri navali di medie dimensioni sul mercato e che di conseguenza – almeno per i cantieri – è fortemente limitata la possibilità per la GEPI di operare in base ai propri fini istituzionali,

tenuto conto che, di conseguenza (come è stato più volte riconosciuto) una definitiva collocazione della media cantieristica GEPI può trovarsi solo nell'ambito del settore pubblico;

considerato:

che – come è stato più volte dimostrato dai fatti – i tre cantieri GEPI (NCL, IMMA, NCA) sono forniti di effettiva validità produttiva in forza della particolare specializzazione tecnologica e dell'alta professionalità delle maestranze, ma che tale validità per diventare pienamente operante necessita di un programma di risanamento, ristrutturazione e forse anche di integrazione;

che invece la GEPI appare orientata ad utilizzare il vincolo legislativo che le impone di abbandonare le attività industriali collocate nel Centro-Nord entro il 31 dicembre 1984 al fine di potersi disimpegnare unilateralmente dal settore cantieristico e per giustificare la totale sospensione dei finanziamenti necessari alla ristrutturazione e perfino al mantenimento di una piena efficienza delle aziende, per esempio nei nuovi cantieri liguri;

che d'altra parte il CIPE non ha mai assunto la decisione sulla prevista collocazione dei cantieri GEPI entro le partecipazioni statali, nonostante abbia incaricato la GEPI, sempre con la delibera del 28 aprile 1982, di «gestire al meglio», i cantieri stessi in attesa che venisse assunta tale decisione,

preso atto quindi del carattere anomalo e contraddittorio della situazione dei cantieri GEPI – evidenziata dalle considerazioni sopra elencate – in confronto a quella propria delle altre aziende GEPI;

impegna il Governo:

a presentare in tempi rapidi un disegno di legge che consenta – limitatamente ai cantieri navali GEPI (CNL, IMMA, CNA) e senza pregiudizio delle decisioni di carattere generale che saranno assunte – la deroga al termine del 31 dicembre 1984 previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 442, al fine di togliere alla stessa GEPI l'alibi che le consente di non

impegnarsi nella ristrutturazione dei cantieri con l'obiettivo di indicare alla finanziaria il compito di impegnarsi nel risanamento di tali unità produttive perchè – sulla base delle previste decisioni del CIPE, di cui va accelerata l'adozione – sia assicurata ai medi cantieri GEPI una diversa collocazione e quindi una sistemazione definitiva che, sulla base di criteri di efficienza produttiva e di competitività, sia industrialmente valida».

(0/695/7/10) URBANI, CONSOLI, MARGHERI

Invito i presentatori a illustrare l'ordine del giorno testè letto.

URBANI. Si tratta di un ordine del giorno che chiede al Governo un impegno per trovare successivamente, cioè alla prima occasione favorevole, la possibilità di concedere una deroga al provvedimento che impone il disimpegno della GEPI nel Nord entro il 31 dicembre 1984. Di tale deroga dovrebbero beneficiare i medi cantieri navali che appartengono alla GEPI stessa.

Presidenza del Presidente REBECCHINI

(*Segue* URBANI). Forse questo è il settore che maggiormente avrebbe dovuto usufruire di una norma di deroga. Quindi sarebbe stata più appropriata la presentazione di un emendamento che non di un ordine del giorno. Però ci sono delle grosse ragioni sociali che giustificano la norma relativa al settore delle fibre e dobbiamo prendere atto che tale norma è ritenuta necessaria. Quindi, sotto la costrizione di una situazione che si è creata perchè non si sono assunte in tempo adeguate misure di riforma della GEPI (se fossero state assunte in tempo oggi non ci troveremmo in queste condizioni di gravi difficoltà), abbiamo deciso di non presentare emendamenti.

Mi rendo conto, infatti, che per il disegno di legge in generale (e specificamente per questo articolo 5) ogni modifica sarebbe – a questo punto – inopportuna, sia per il ritardo che ne deriverebbe e che le parti politiche si sono già impegnate ad evitare, sia perchè è opportuno non allargare una procedura che, certamente, ha degli aspetti discutibili.

Mi limito, quindi, a presentare un ordine del giorno affinchè il Governo esamini, nella sua discrezionalità, la forma per dare soluzione ad un problema che altrimenti è irrisolvibile.

I medi cantieri navali sono stati dati alla GEPI secondo gli impegni istituzionali per ristrutturarli e collocarli sul mercato. Oggi, ormai, per determinazione unanime e per una ragione che ha trovato formalizzazione in una delibera del CIPE, non è ipotizzabile (nè oggi, nè domani) che questi cantieri possano essere messi sul mercato dalla GEPI.

In più occasioni (e soprattutto nella citata delibera CIPE) si dà alla GEPI l'incarico di gestire al meglio questi cantieri, in attesa di una delibera CIPE che avrebbe dovuto determinare la collocazione dei cantieri stessi nell'area pubblica. Da allora il CIPE non ha ancora assunto tale delibera. Questo perchè la Fincantieri ha fatto presente che, al di là delle proprie difficoltà attuali, non sarebbe in ogni caso disponibile ad assumere questi cantieri se

non ristrutturati e quindi se, attraverso la ristrutturazione, non ne fosse verificata anche la validità economica e produttiva.

D'altra parte la GEPI dice che non può ristrutturare, non può investire al meglio se rimane il termine del 31 dicembre 1984, termine entro il quale dovrebbe uscire da questi cantieri.

Siamo in una situazione contraddittoria e di stallo che lascia aperto il problema. La GEPI, infatti, non avendo interessi nei confronti di questi cantieri, è del parere di lasciarli esaurire se il Governo non deciderà, con la norma della deroga, di consentire alla GEPI stessa di compiere la ristrutturazione.

È evidente che questo settore, per le sue caratteristiche, non trova riscontro in alcun altro tipo di fabbriche in mano alla GEPI, le quali possono trovare tutte una collocazione sul mercato.

Per questi motivi noi abbiamo presentato un ordine del giorno affinchè per questi tre cantieri (Navali liguri, IMMA di La Spezia e Cantieri navali apuani) il Governo prenda in considerazione, in un altro provvedimento, la deroga al termine del 31 dicembre 1984 senza alcun pregiudizio per quelle che saranno le deliberazioni generali, ma per sbloccare una situazione che non ha oggi alcuna possibilità di essere sbloccata altrimenti. Infatti il Governo dice che potrebbe ricorrere all'area pubblica, ma per fare questo ci vuole la ristrutturazione. La GEPI, d'altra parte, non compie la ristrutturazione per quel vincolo per il quale noi chiediamo, nell'ordine del giorno, la deroga. Nell'ultima parte dell'ordine del giorno, infatti, si dice esplicitamente che questa ristrutturazione deve avvenire «sulla base di criteri di efficienza produttiva e di competitività». Non chiediamo che i cantieri vengano ristrutturati comunque, ma siccome essi hanno una validità nonostante la crisi attuale (per la particolare specializzazione della produzione e per la professionalità delle maestranze) chiediamo che questa ristrutturazione avvenga solo dopo che, attraverso una verifica, si sia dimostrato che è necessario ed opportuno tenerli in piedi come unità produttive valide.

Se questa verifica, poi, mettesse in luce che questa validità produttiva non esiste, la ristrutturazione non avverrebbe. Ma questa verifica – e ho concluso – non può avvenire se non attraverso la GEPI che ne è proprietaria; la GEPI non la può fare se non ha la deroga ed in questo senso si è espressamente pronunciata nel suo piano, in quella parte in cui esamina la situazione dei cantieri.

Sono queste le ragioni per le quali abbiamo presentato l'ordine del giorno e ci auguriamo che, dopo queste spiegazioni, esso possa essere accolto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno illustrato dal senatore Urbani, relativo all'articolo 5, lo ritengo ammissibile perchè pur essendo estraneo all'oggetto, non è estraneo alla materia; per questi motivi non ho sollevato obiezioni di proponibilità e pertanto posso senz'altro porlo in votazione.

Invito pertanto il relatore a esprimere il parere sull'ordine del giorno.

FONTANA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, non entro nel merito dell'ordine del giorno ma vorrei ricordare che l'intera Commissione aveva criticato l'articolo 5 perchè abbastanza estraneo al disegno di legge.

Mi rimetto quindi al Governo per i contenuti dell'ordine del giorno, dichiarando però che non è coerente accusarci di fare dei disegni di legge con vagoni aggiunti e poi, all'ultimo momento, aggiungerne degli altri.

URBANI. Non è un emendamento.

ORSINI, *sottosegretario di Stato per l'industra, il commercio e l'artigianato*. Propongo che la discussione dell'articolo 5 e dell'ordine del giorno sia accantonata.

PRESIDENTE. Propongo di accantonare la votazione dell'ordine del giorno e quindi dell'articolo 5 cui esso è riferito.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli successivi. Ne do lettura:

Art. 6.

Gli interventi di cui agli articoli da 1 a 4 della presente legge sono cumulabili con le agevolazioni previste dalla normativa comunitaria per il settore siderurgico.

È approvato.

Art. 7.

Le agevolazioni di cui alla lettera *c*) del primo comma dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, sono concesse anche nel caso in cui le obbligazioni vengano emesse da società o enti pubblici economici che controllano, direttamente o indirettamente, imprese che hanno richiesto le agevolazioni stesse.

È approvato.

Art. 8.

Ai fini dell'attuazione degli interventi e dei programmi speciali previsti dal regolamento della Commissione delle Comunità europee n. 2616/80, come modificato dal regolamento n. 216/84, concernente provvidenze in favore delle zone soggette alla ristrutturazione dell'industria siderurgica, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto, per quanto riguarda i territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite le Regioni interessate, delimita con proprio decreto le zone stesse. Con lo stesso decreto il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, determina le modalità per l'attuazione degli interventi e dei programmi sopra indicati.

Nelle aree individuate ai sensi del precedente comma, sono ammessi gli interventi previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi restando gli interventi più favorevoli previsti da altra normativa vigente, per

il periodo massimo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

È approvato.

Art. 9.

Per le finalità di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4, il Fondo per la razionalizzazione aziendale e interaziendale degli impianti siderurgici di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è incrementato di complessive lire 550 miliardi, in ragione di lire 350 miliardi per l'anno 1984 e di lire 200 miliardi per l'anno 1985.

All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma si provvede, quanto a lire 50 miliardi per l'anno 1984, con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Fondo investimenti e occupazione»; quanto a lire 300 miliardi per l'anno 1984 e lire 200 miliardi per l'anno 1985, mediante riduzione di pari importo del capitolo 7546 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1984 e del corrispondente capitolo per l'anno 1985, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta, rispettivamente per lire 200 miliardi per l'anno 1984 e lire 150 miliardi per l'anno 1985, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29, punto I, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni, e, rispettivamente per lire 100 miliardi per l'anno 1984 e lire 50 miliardi per l'anno 1985, l'autorizzazione di spesa di cui alla lettera *b*) del medesimo punto I dell'articolo 29.

All'onere derivante dall'applicazione del penultimo comma del precedente articolo 5, valutato in lire 6 miliardi, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1984, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Fondo investimenti ed occupazione».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Art. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Prego ora il sottosegretario Orsini di esprimere il parere del Governo sull'ordine del giorno presentato all'articolo 5 dal senatore Urbani e che abbiamo in precedenza accantonato.

ORSINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il senatore Urbani sa quanto il problema – pur nel quadro di

responsabilità di ordine generale - mi sia noto. Anche per questo ho comunicato in via riservata al senatore Urbani che il Governo avrebbe accolto - sia pure come raccomandazione - l'ordine del giorno che sottolinea i problemi specifici del settore cantieristico che sono stati sollevati dall'ordine del giorno stesso. Credo tuttavia che sia opportuna una maggiore sintesi, come del resto l'inserimento di un maggior numero di indicazioni di carattere generale rispetto a quelle contenute nell'ordine del giorno, e ciò per varie ragioni. La prima è che la questione generale della riforma della GEPI nel suo ambito di applicazione e dei tempi del suo intervento è di tale momento che trascende le mie personali responsabilità e le mie stesse competenze, come trascende del resto questa stessa sede e questa occasione.

La seconda motivazione è che si tratta - sia pure *in nuce* - di assumere indicazioni di ordine generalissimo e di grande importanza riguardo al generale tema della ristrutturazione della cantieristica del nostro paese, che rappresenta un capitolo di non minore complessità rispetto a quello della ristrutturazione siderurgica.

Chiederei quindi una formulazione di carattere più generale che si limiti a sottoporre all'attenzione del Governo la situazione di questi tre cantieri senza scendere nei dettagli specifici sui quali mi sarebbe impossibile in questo momento esprimere un orientamento e una decisione.

Per le ragioni che il senatore Urbani comprende benissimo (non conosco ancora il testo del disegno di legge sulla ristrutturazione formulato dal Consiglio dei Ministri) non vorrei quindi assumere delle posizioni contraddittorie rispetto a quelle espresse appena ventiquattro ore fa. Conosco la gravità della situazione e credo che meriti un attenzione particolare, ma non ritengo che la Commissione possa andare molto oltre l'indicazione della specificità della situazione stessa e la raccomandazione al Governo di intervenire. Pregherei quindi che l'ordine del giorno fosse formulato con indicazioni meno rigide di quelle avanzate dal senatore Urbani.

VETTORI. Signor Presidente, dopo aver ascoltato le dichiarazioni del Governo e averle collegate, o se vuole contrapposte, alle diligenti e dettagliate dichiarazioni del senatore Urbani sul suo ordine del giorno, arrivato del resto in maniera ultronea su una materia già considerata ultronea rispetto a questo disegno di legge sulla siderurgia, ci troviamo in una situazione di indecisione, nonostante le precisazioni che sono proficuamente venute dal Sottosegretario. Siamo incerti se ci troviamo in presenza di una riforma, o per lo meno di una proposta di riforma della GEPI, ed in questo caso occuparci nel dettaglio di questi cantieri navali potrebbe essere un rischio in quanto la formulazione che potremmo adottare potrebbe essere inapplicabile o inaccettata da parte del Governo e quindi sostanzialmente inutile.

Mi permetterei, insieme al collega Aliverti, di proporre una diversa formulazione dell'ordine del giorno che sinteticamente potrebbe esprimere un invito della Commissione al Governo senza pregiudizio per le decisioni di carattere generale che saranno assunte. L'ordine del giorno da noi proposto è il seguente:

«La 10ª Commissione permanente del Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 695,

invita il Governo,

senza pregiudizio per le decisioni di carattere generale che saranno assunte, ad esaminare la particolare situazione dei cantieri navali GEPI (CNL, IMMA, CNA) anche in relazione al vincolo del 31 dicembre 1984 definito dalla legge 13 agosto 1980, n. 442, e dei contenuti della delibera CIPE del 28 aprile 1982, al fine di una sistemazione definitiva che – sulla base di criteri di efficienza produttiva e di competitività – sia industrialmente valida».

(0/695/8/10) VETTORI, ALIVERTI

A noi sembra che il testo che mi permetto di presentare alla Presidenza possa sollecitare la soluzione del problema di cui questa sera ci occupiamo occasionalmente ma che conosciamo sia per i precedenti interventi, sia per la audizione dei rappresentanti della GEPI tenutasi qualche mese fa.

URBANI. Signor Presidente, penso che il Governo avrebbe potuto, sia pure come raccomandazione, accogliere il nostro ordine del giorno sul quale avevo anche cercato di informare in tempo alcuni dei colleghi e lo stesso Governo. C'è una formulazione più ridotta che, anche in considerazione delle osservazioni sul carattere incidentale di questa materia, può andare bene, anche perchè vi è un richiamo a questa situazione drammatica, legata al vincolo del 31 dicembre: almeno un riferimento a questa data è bene che ci sia.

Per queste considerazioni, ritiriamo l'ordine del giorno presentato.

PRESIDENTE. Invito il Governo a esprimere il suo parere sull'ordine del giorno dei senatori Vettori e Aliverti.

ORSINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo lo accoglie come raccomandazione.

VETTORI. Chiedo che venga messo in votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno dei senatori Vettori e Aliverti, accolto dal Governo come raccomandazione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

PETRILLI. Dichiaro che voterò l'articolo 5 nello spirito delle dichiarazioni da me fatte in precedenza. Mi attengo alla eccezionalità del provvedimento, dichiarata tale anche dal secondo comma di questo articolo e derivante da situazioni gravi se non eccezionali.

La seconda esigenza è quella di provvedere a quel rifinanziamento della GEPI che anche questo articolo rende cogente e attuale.

CONSOLI. Il mio Gruppo voterà a favore dell'articolo 5 pur riconfermando quanto detto in discussione generale, nella quale abbiamo denunciato il ritardo nella riforma della GEPI e abbiamo avanzato perplessità e dubbi sui

metodi di procedere, cioè attraverso misure «tampone», in relazione a situazioni obiettive sia dal punto di vista dell'importanza che rivestono, sia dal punto di vista della salvaguardia della occupazione. D'altra parte, come diceva il collega Petrilli, la norma è congegnata in maniera tale, per la durata temporanea, da non configurarsi come intervento contraddittorio o alternativo alla riforma della legge GEPI per la quale sollecitiamo un rapido esame.

LEOPIZZI. Mi richiamo anch'io a quanto detto ieri in merito all'articolo 5. Non ho ancora potuto prendere visione del testo approvato ieri dal Governo e che tratta in modo specifico della riforma della GEPI.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 5 di cui è stata data lettura.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

FONTANA, *relatore alla Commissione*. Prima di passare alla votazione finale debbo ricordare che nella seduta di ieri ho presentato, insieme ad altri senatori, un ordine del giorno che è stato accolto dal Governo e per il quale non abbiamo richiesto la votazione. Tale ordine del giorno faceva specifico riferimento all'articolo 2 e ne chiediamo, oggi, la votazione.

PRESIDENTE. Non posso porlo in votazione in riferimento all'articolo 2. Vorrei comunque pregare il relatore di verificare la possibilità di una diversa formulazione del l'ordine del giorno, per procedere eventualmente alla sua votazione.

FONTANA, *relatore alla Commissione*. Credo intanto che questo ordine del giorno sia molto importante e pensavo che potesse essere votato dopo l'approvazione del disegno di legge; ma pare che per poterlo fare bisogna non riferirlo agli articoli già approvati. Pertanto, ho cercato di mantenerlo in termini generali.

L'ordine del giorno è il seguente:

«La 10ª Commissione permanente del Senato,

nell'esaminare il disegno di legge n. 695 contenente misure per la razionalizzazione del settore siderurgico,

impegna il Governo:

a provvedere, affinchè vengano tenute in particolare conto le domande di contributo – con esclusione di quelle che realizzino i nuovi investimenti mediante accordi interaziendali – che prevedano investimenti da effettuare nella stessa zona ove è stata attuata la riduzione di capacità produttiva e in settori industriali o dei servizi comunque coerenti con la vocazione specifica del territorio interessato».

(0/695/9/10) FONTANA

È un ordine del giorno di carattere generale e credo che possa essere votato.

PRESIDENTE. Ricordo alla Commissione che il Governo accolse l'ordine del giorno, ma che non fu posto in votazione.

ORSINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Intendo ribadire in relazione a questo ordine del giorno quanto ho già dichiarato in sede di replica. Pertanto, confermo il parere espresso. L'ordine del giorno viene accolto in quanto compatibile con le misure legislative che abbiamo già votato e che, credo, diventeranno legge dello Stato.

L'ordine del giorno si presta a una duplice interpretazione: da un lato quella di sottolineare l'opportunità che nella *ratio* del provvedimento gli investimenti avvengano laddove si verifichino situazioni di crisi; dall'altro il testo dice che la misura degli investimenti e dei contributi è subordinata a una serie di criteri analiticamente espressi. Desidero che venga verbalizzato che l'adesione del Governo all'ordine del giorno implica l'accettazione del criterio che particolare attenzione debba essere condotta per gli investimenti proposti in quelle zone laddove si verifichino reinvestimenti L'adesione del Governo va però intesa in questo senso: c'è se e in quanto compatibile ovviamente con le misure legislative che il Parlamento vota.

Queste sono le considerazioni che intendo collegare alla dichiarazione di accoglimento dell'ordine del giorno.

MARGHERI. Mi sono battuto in questa sede per migliorare il testo del disegno di legge non solo perchè ci dovrebbero essere certe previsioni ma anche per renderlo più chiaro. La norma cui si fa riferimento si basa su alcuni parametri: da un lato incentivare i consorzi perchè finalizzati a certe operazioni; dall'altro le ristrutturazioni nella valutazione dal punto di vista delle attività sostitutive. Si fa riferimento sia alle zone dove avviene questa ristrutturazione sia ad altro.

Si può certo predisporre un ordine del giorno affinchè questo benedetto comitato siderurgico, che è diventato il padrone del provvedimento, nel tener conto dei diversi parametri sia sensibile al problema del mantenimento dei livelli occupazionali, dello sviluppo delle aree più direttamente colpite dalla crisi siderurgica. Su questo sono d'accordo. Se però formuliamo in certi termini l'ordine del giorno, diventa un documento che nega il testo del provvedimento. Che senso ha?

ALIVERTI. Si dice: «se ed in quanto compatibili con le norme di legge». Non c'è contrasto; l'ordine del giorno non ha valore di legge.

PRESIDENTE. Giusto.

CONSOLI. È giusto ma siccome la norma pone parametri nelle mani di uno strumento tecnico, il comitato siderurgico, c'è una discrezionalità.

È evidente che l'ordine del giorno così formulato non ha il significato di segnalare l'esistenza di un problema reale, su cui concordo, ma acquista un altro significato, che è quello di fare scomparire altri parametri.

Poichè vorrei votare a favore dell'ordine del giorno in quanto ne condivido l'esigenza, si potrebbe fare una modifica? Si potrebbe dire: «impegna il Governo a provvedere perchè si tenga conto...».

FONTANA, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno è già stato accolto dal Governo.

PRESIDENTE. Ritiene che la formulazione: «provveda a tenere in particolare considerazione», sia sufficientemente chiara?

CONSOLI. Se noi approviamo un ordine del giorno che per ragioni formali può apparire in contraddizione con la legge, facciamo semplicemente una brutta figura ed esso non avrebbe alcun valore.

FONTANA, *relatore alla Commissione*. Non capisco dov'è la contraddizione con la legge. Mediante questo ordine del giorno possiamo introdurre un ulteriore parametro che se non ha la cogenza della legge ha lo stesso un suo significato. Tutti questi parametri, comunque, sono nel senso della preferenzialità e non della discrezionalità ed è questa la strada che dobbiamo perseguire. Quindi bisogna impegnare il Governo a «provvedere affinchè vengano tenute in particolare conto».

PRESIDENTE. Ritengo che sia opportuno darne nuovamente lettura.

FONTANA, *relatore alla Commissione*. Ciò che non capisco sono tutte le preoccupazioni che sono state avanzate in questa sede. Ritengo che le esigenze degli enti locali e di qualsiasi popolazione, sia del Nord che del Sud, mettono in atto meccanismi che danno la possibilità di cambiare zona in base ad accordi interaziendali; comunque noi dovremmo essere tutti concordi nel favorire e incentivare l'azienda che resta nella zona.

Do lettura nuovamente dell'ordine del giorno che risulta così formulato:

«La 10ª Commissione permanente del Senato,

nell'esaminare il disegno di legge n. 695 contenente misure per la razionalizzazione del settore siderurgico,

impegna il Governo:

a provvedere, affinchè vengano tenute in particolare conto le domande di contributo con esclusione di quelle che realizzino i nuovi investimenti mediante accordi interaziendali – che prevedano investimenti da effettuare nella stessa zona ove è stata attuata la riduzione di capacità produttiva e in settori industriali o dei servizi comunque coerenti con la vocazione specifica del territorio interessato».

(0/695/9/10) FONTANA

PRESIDENTE. Senatore relatore Fontana, a quale articolo del disegno di legge intende riferirlo?

FONTANA, *relatore alla Commissione*. Abbiamo eliminato il riferimento a un articolo in particolare e quindi esso si riferisce al disegno di legge nel suo complesso.

PRESIDENTE. Siccome non ritengo che si violi una norma regolamentare, mi prendo la responsabilità di far riferire questo ordine del giorno all'intero disegno di legge.

Metto ai voti l'ordine del gorno del senatore Fontana, accolto dal Governo.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

VETTORI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il senatore Petrilli ha fatto una dichiarazione di voto durante l'esame dell'articolo 5 di questo disegno di legge ed io intendo riallacciarmi ad essa e interpretarla come dichiarazione di voto del gruppo della Democrazia cristiana, che ha manifestato la necessità di varare sollecitamente la riforma della GEPI.

Tuttavia il nostro Gruppo politico ha l'obbligo di esprimere una brevissima dichiarazione di voto su questo disegno di legge n. 695, anche per rimediare alla rinuncia a intervenire fatta dai miei colleghi per accelerare i lavori di questa Commissione.

Nella discussione generale abbiamo già argomentato e dato risposta agli interrogativi che sono stati posti di fronte a questo provvedimento, che è oneroso per le finanze pubbliche ma che è di carattere eccezionale per la situazione (che desideriamo considerare eccezionale e che speriamo rimanga unica e circoscritta) della siderurgia mondiale, europea e nazionale. Nella nostra autonomia, abbiamo condiviso qualche preoccupazione espressa dai colleghi che hanno presentato degli emendamenti e degli ordini del giorno, ma abbiamo manifestato anche particolare attenzione al lavoro svolto dai colleghi della Camera dei deputati, che risulta approfondito quanto il nostro. Tutto ciò per una doverosa attenzione ai tempi di entrata in vigore di questo provvedimento di cui abbiamo lumeggiato, durante la discussione generale, l'importanza e le aspettative che suscita.

I quattordici emendamenti che sono stati presentati possono essere distinti in tre categorie. Alcuni hanno un contenuto di carattere sociale, soprattutto nei confronti delle conseguenze che le ristrutturazioni e le razionalizzazioni del settore siderurgico comportano. Dobbiamo dare atto al Governo di avere, attraverso il Ministero del lavoro, razionalmente impostato un certo tipo di atterraggio morbido e di ammortizzatore sociale, nel momento in cui dobbiamo registrare una contraddizione nella razionalizzazione che prevede sempre sacrifici e ha delle conseguenze sociali che si tenta di arginare con lo strumento dei fondi pubblici e che ha bisogno di una sintesi politica che è quella che ci compete e che abbiamo cercato di realizzare.

A tale proposito, ed in particolare per la seconda categoria degli emendamenti, riteniamo di aver ben resistito alla tentazione di estendere la stessa definizione «industria siderurgica», (evitando cosi una seconda rilet tura del provvedimento e un precedente) per fare in modo che altri settori in crisi, meno importanti nei parametri generali dell'economia nazionale ma importanti per l'occupazione, potessero trascinare il Parlamento e il Governo ad ulteriori interventi.

La terza categoria degli emendamenti tendeva a realizzare dei controlli su alcune situazioni che sono obiettivamente diversificate. Avremmo potuto

dire qualche cosa sul contributo per gli interessi per i debiti da consolidare, dando l'interpretazione che riteniamo più opportuna a quei contratti di mutuo ancora da realizzare e che certamente riguardano le aziende nelle peggiori condizioni finanziarie, che per sopravvivere debbono ricorrere a questi, non essendo riuscite a consolidarsi con i mutui a medio termine anche a causa di carenza di garanzie. Una delle garanzie è certamente costituita da un contributo del 10 per cento sugli interessi che evidentemente, ceduto all'istituto di credito, può rendere più facile l'operazione.

Chiedo scusa se ho dato una mia interpretazione di questi problemi in fase di dichiarazione di voto, ma desidero informare che noi abbiamo molto riguardo affinchè si giunga ad una conclusione armonica su due argomenti così contrastanti, quali quelli concernenti una razionalizzazione industriale, che è sempre brutale, e le sue conseguenze sociali che abbiano cercato di attenuare, sforzandoci anche di seguire logiche più conosciute alla Commissione lavoro che non alla Commissione industria.

Per tutte queste considerazioni, siamo convinti di aver fatto un buon lavoro e che il disegno di legge potrà permettere di conseguire quei risultati che si volevano ottenere.

MARGHERI. Farò una dichiarazione di voto molto breve, visto la stanchezza di tutti i colleghi.

Vorrei innanzi tutto ricordare i motivi del voto contrario del nostro Gruppo. Noi votiamo contro, senza nasconderci dietro un dito, malgrado il fatto che in questo disegno di legge siano contenute alcune misure di emergenza che noi stessi condividiamo e che sono sollecitate da forze che stanno alla base della nostra stessa organizzazione.

È ben noto infatti che questo disegno di legge contiene misure tampone per situazioni di gravissima crisi che ci angosciano e che sono drammatiche per migliaia di lavoratori e che devono essere sanate. Malgrado questo, però, che denuncia ancora una volta il persistente modo scorretto di legiferare, quello cioè di mettere insieme argomenti di natura diversa costringendo anche chi è contrario a determinati provvedimenti, in parte sostanziali, ad accoglierli per non compromettere misure di emergenza, noi manteniamo il voto contrario.

Esso è motivato dal punto fondamentale di questo disegno di legge riguardante i provvedimenti per la siderurgia e in particolare gli articoli 2 e 4 di cui abbiamo discusso. Tali provvedimenti tendono a promuovere una ristrutturazione molto intensa del settore siderurgico, che si concluderà con un forte ridimensionamento. Tale ridimensionamento era nelle cose, per una crisi mondiale particolamente grave in Europa; noi siamo – se non sbaglio le cifre – sui 35 milioni di tonnellate di capacità produttiva e dobbiamo scendere molto drasticamente, visto che il consumo italiano è intorno ai 18 milioni di tonnellate di acciaio.

Ci rendiamo quindi perfettamente conto che vi è una reale esigenza di ristrutturazione, ma la domanda che si pongono i lavoratori siderurgici è se dopo questo intenso processo di ristrutturazione noi avremo una siderurgia competitiva, in grado di reggere il confronto sui mercati nazionali e internazionali, efficiente e moderna o se, al contrario, avremo una siderurgia che, colpita da questo ridimensionamento, non reggerà alla concorrenza internazionale e presto sarà colpita da un'ulteriore ristrutturazione. Questa è

la domanda che da più parti (lavoratori, sindacati, imprenditori siderurgici seri) viene posta con ostinazione.

Ma chi può rispondere a questa domanda? Non possono rispondere nè la CEE, nè gli imprenditori attraverso i loro accordi; non può rispondere il consorzio per Cornigliano, nè la Finsider che sta operando drastici tagli e noi da questa sede cogliamo l'occasione per invitare il Sottosegretario – sperando che se ne faccia carico – ad arrestare questo processo, visto che in alcuni casi i tagli eccedono non dico gli accordi sindacali ma persino i piani che erano stati presentati e concordati, come dimostra il caso della Breda siderurgica.

Non ci possono rispondere dunque nè le singole imprese, nè la CEE, l'unico che può farlo è il Governo. Pertanto, senza un piano complessivo in cui inquadrare gli accordi tra privati ed enti pubblici e la sorte dei grandi complessi, in cui stabilire le proporzioni tra acciai speciali e acciai convenzionali e la sorte della siderurgia a forno elettrico, noi non avremo la risposta alla domanda centrale della siderurgia italiana, ossia se essa sarà competitiva o meno al termine del processo di ristrutturazione.

Noi, peraltro, da questo punto di vista, facciamo una cosa estremamente pericolosa: cioè versiamo attraverso mille rivoli, affidati alla discrezionalità di organi sostanzialmente burocratici, quali i direttori generali del Ministero dell'industria, un'enorme somma di quattrini che da una parte andrà alla siderurgia stimolando il processo di ristrutturazione, dall'altra andrà fuori dal settore favorendo altri investimenti senza che ciò però avvenga all'interno di precisi criteri di programmazione.

Questa è la ragione principale per cui noi votiamo contro il disegno di legge al nostro esame. Inoltre non è che tutto quello che è contenuto nelle parti su cui abbiamo votato a favore ci piaccia: ad esempio, che la GEPI si occupi di naylon a noi continua a restare incomprensibile. La GEPI infatti può prendere momentaneamente in carico una grande azienda come la Montefibre di Verbania per aver poi l'idea di una sua collocazione nell'ambito di un piano chimico migliore dell'attuale, ma qui finisce il discorso.

Quindi sappiamo che ci sono problemi anche per le parti su cui abbiamo votato a favore ma certamente il motivo del nostro voto contrario e della nostra critica sta nel fatto che qui si fuoriesce da ogni criterio di programmazione. Del resto, questo provvedimento arriva al termine di un lunghissimo periodo, per inadempienza del Governo, in cui sono state fatte più volte promesse riguardo alla instaurazione di criteri di programmazione. Pertanto siamo costretti, ancora una volta, a un provvedimento tampone mentre la programmazione scivola ancora in avanti e questo estenuante modo di procedere non favorisce certamente l'economia italiana.

Certamente le famiglie dei lavoratori che aspettano i nostri provvedimenti hanno diritto di averli e quindi questo disegno di legge passa, però resta il problema di fondo e cioè che qui non si fa niente per stabilire i criteri di programmazione di cui l'industria italiana ha bisogno.

FIOCCHI. Il Gruppo liberale darà il suo voto favorevole al disegno di legge in esame, anche se rappresenta un provvedimento di emergenza avulso da un disegno generale di ristrutturazione del sistema industriale che, proprio attraverso un ridimensionamento di settori in crisi, quale la siderurgia, può condurre questi stessi settori verso una migliore situazione sotto il profilo dell'efficienza della gestione.

Questo disegno di legge non deve farci dimenticare l'esigenza di una riforma generale dell'intervento GEPI ed anche la necessità del risanamento della siderurgia pubblica, la quale non dovrà in alcun caso continuare a bruciare risorse enormi, come è avvenuto in questi ultimi anni.

Ribadisco il voto positivo dei liberali sul provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

«Modifica dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 441, concernente la vendita a peso netto delle merci» (631), d'inizitiva dei deputati Lobianco ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge «Modifica dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 441, concernente la vendita a peso netto delle merci», d'iniziativa dei deputati Lobianco ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Aliverti di riferire sul disegno di legge.

ALIVERTI, *relatore alla Commissione*. La legge n. 441 del 5 agosto 1981 ha fissato il principio, controverso per decenni, anche se supportato da una norma del codice di procedura penale, che «la vendita delle merci, il cui prezzo sia fissato per unità di peso, deve essere effettuata a peso ed al netto della tara».

La norma, nella sua applicazione alla vendita al minuto, non ha di fatto suscitato grossi contrasti, anche perchè l'evoluzione del processo distributivo ha portato, nel corso degli ultimi anni – precedenti l'entrata in vigore della nuova legge, che è tuttora in fase transitoria perchè l'adozione definitiva degli strumenti prescritti diventa obbligatoria il 9 agosto 1986 – a ridurre notevolmente la percentuale della merce posta in vendita «sfusa» (sostituita dalla «preconfezionata») ed a diminuire, anche, l'incidenza della tara sulla merce distribuita, per il notevole prezzo raggiunto da alcuni prodotti e quindi per una pressione diretta del consumatore sul venditore.

Di fatto la fissazione della percentuale massima della carta da involgere, o degli altri tipi di involucro, ha avuto un impatto morbido con un mercato che già aveva adottato le norme codificate.

Se quanto premesso vale per la vendita cosiddetta al minuto o al dettaglio (articolo 1 e articolo 2), la norma espressa per la vendita all'ingrosso ha suscitato diverse perplessità e, soprattutto, ha aperto qualche contenzioso.

L'articolo 3 della legge n. 441 del 1981, nell'intento di ribadire il principio generale della vendita a peso netto, ha pure statuito, per il comparto dell ingrosso, che, qualora il prezzo sia fissato per unità di peso, la vendita deve comunque effettuarsi al netto della tara.

Se la norma in sè poteva anche ritenersi sufficientemente esplicativa della volontà del legislatore, ha generato delle conseguenze alquanto complesse per quanto concerne il valore della tara od imballaggio che, prescindendo dalla questione relativa al peso ma essendovi direttamente

correlata, perchè l'atto mercantile ne è inscindibile, ha fatto ritenere ad alcuni che il prezzo originariamente pattuito per la merce non si può disgiungere da quello dell'imballaggio.

Ritenevano altri (e rientrano in questo ambito i produttori), per evitare equivoci soprattutto nel perfezionamento del contratto di vendita e quindi della determinazione del prezzo finale, che il prezzo delle merci dovevasi tenere distinto da quello della tara e che quest'ultimo doveva, in qualche modo, costituire negozio separato e come tale doveva trovare riscontro in apposita precisazione legislativa.

Si è così pervenuti alla legge n. 171 del 1983 che ha precisato che «la cessione di recipienti, imballaggi e contenitori utilizzati nella vendita all'ingrosso, dei prodotti ortofrutticoli da parte dei produttori, si effettua verso il corrispettivo di un prezzo in aggiunta a quello di vendita dei prodotti stessi».

Si riteneva così di aver risolto un problema. Invece la specificazione della cessione. «da parte dei produttori» ha fatto ritenere limitativa la norma e penalizzante nel confronto degli altri operatori. Non solo. Ma la situazione, apparentemente di favore (come è precisato nella relazione introduttiva del disegno di legge n. 924 dell'onorevole Lobianco, del disegno di legge n. 1204 dell'onorevole Rossino ed anche del disegno di legge n. 595 dell'onorevole Iannello) si è ripercossa negativamente sugli stessi produttori, in quanto si è verificato che sui diversi mercati si è finito per privilegiare la contrattazione esente dal pagamento e quindi, paradossalmente, ma non troppo, gli acquirenti finiscono con il rivolgersi, preferenzialmente, ai commercianti che, anche per la loro differente posizone contrattuale, non pretendono il pagamento degli imballaggi, con conseguente emarginazione dei produttori.

Lo stato conflittuale, accentuato anche dal fatto che si pretende una fissazione *ex lege* del prezzo di tali imballaggi, ha indotto i proponenti dei disegni di legge a integrare quanto già stabilito con la legge n. 171 del 1983 con la prescrizione che «il prezzo dei recipienti, imballaggi e contenitori deve essere indicato distintamente nella fattura».

La norma cosi come approvata parrebbe risolvere le questioni, che sono anche esaminate nella relazione sullo stato di attuazione della legge n. 441 presentata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il 26 novembre 1983.

In essa si parla di «sostanziale fallimento della legge n. 171», e si afferma inoltre che le parti interessate avanzano proposte che vanno in due direzioni contrarie.

Particolarmente le federazioni rappresentative del commercio chiedono l'esclusione, dall'ambito di applicazione della legge, dei prodotti di importazione (che allo stato sono venduti con il sistema di vuoto a perdere), nonchè la facoltà dell'operatore all'ingrosso di poter vendere ancora con il sistema del «vuoto a perdere».

Quest'ultima proposta, se accolta, vanificherebbe però la modifica in discussione che mira, appunto, a riportare il mercato in condizioni di parità per tutte le parti contraenti.

Non si può infatti contestare il fatto che la norma regola un rapporto e che questo, se concluso, debba sottostare alle norme che il legislatore ha prescritto. Non è infatti possibile normare quanto esulava dalla volontà dei contraenti.

Per queste ragioni il relatore ritiene di esprimere parere favorevole al disegno di legge in esame nel testo già votato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore e dichiaro aperta la discusione generale.

MARGHERI. Ritengo che la questione vada adeguatamente approfondita.

La relazione del collega Aliverti presenta numerosi spunti per la soluzione del problema. Ritengo tuttavia opportuno confrontare questi spunti offerti con altri dati: vorremmo qualche giorno di tempo per poter svolgere una indagine presso le categorie interessate.

Concordiamo sulla necessità di una rapida conclusione della discussione e pertanto riteniamo di poter concludere l'*iter* di questo disegno di legge nel corso della prossima settimana. In tal modo tutti potremo approfondire l'argomento.

PRESIDENTE. Non mi oppongo alla motivata richiesta da lei avanzata per un rinvio della discussione. Ma vorrei fare presente ai colleghi che il tempo a nostra disposizione è veramente ridotto e che fra i tanti argomenti all'esame della nostra Commissione dovremo introdurre anche tale impegno.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione viene rinviato alla settimana prossima.

I lavori terminano alle ore 19,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO